



SINERGIE SOSTENIBILI

Nessun uomo è un'isola


Approfondimento della Fondazione Centro Studi UNGDCEC
realizzato da 24 Ore Professionale
In occasione degli Stati Generali - Milano, Maggio 2025

La nuova Intelligenza Artificiale per il professionista del fisco!

Smart24 Fisco è la soluzione che soddisfa le tue esigenze di **approfondimento** e **operatività**.

Un patrimonio di conoscenza unico arricchito dalla documentazione più completa e tempestiva per avere sempre le risposte di cui hai bisogno.

Da oggi, la tua attività quotidiana sarà ancora più efficiente grazie alla soluzione di **intelligenza artificiale** del Sole 24 Ore **24Ai Tax Assistant**.



**Offerta esclusiva
per nuovi clienti**

1 MESE GRATIS

INIZIA SUBITO



smart24fisco.com

Approfondimento
della Fondazione Centro Studi UNGDCEC
realizzato da 24 Ore Professionale

Editoriale	4
<i>Francesco Savio, Presidente Fondazione Centro Studi UNGDCEC</i>	
Punto di svolta	6
<i>Onorevole Mauro Del Barba, Presidente AssoBenefit</i>	
Associazioni professionali e società semplice: un modello organizzativo consolidato nella pratica	8
<i>Claudia Menaguale, Componente CdA Fondazione Centro Studi UNGDCEC</i>	
Aggregazioni professionali con società cooperativa e regime forfettario	12
<i>Paolo Florio, Federica Milani e Davide Rovetta, Componenti Comitato Scientifico Fondazione Centro Studi UNGDCEC</i>	
Società tra Professionisti - Quadro normativo e aspetti generali	19
<i>Vito Zarzana, Componente CdA Fondazione Centro Studi UNGDCEC</i>	
STP e conferimento dello studio: il nuovo art. 177-bis TUIR cambia le regole del gioco	24
<i>Danilo Di Giacomo, Michela Sarli, Componenti CdA Fondazione Centro Studi UNGDCEC</i>	
La trasformazione da Studio associato a STP Srl	29
<i>Danilo Di Giacomo, Michela Sarli, Componenti CdA Fondazione Centro Studi UNGDCEC</i>	
Il (possibile e, fortunatamente, inevitabile) punto di incontro tra sostenibilità e Società Tra Professionisti (STP): premessa introduttiva	34
<i>Emanuele Artuso, Elena Vaudano, Componenti Comitato Scientifico Fondazione Centro Studi UNGDCEC</i>	
La digitalizzazione della STP quale ponte verso la sostenibilità	40
<i>Matteo Cangini, Componente CdA Fondazione Centro Studi UNGDCEC</i>	
La rendicontazione di sostenibilità degli Studi	44
<i>Sara Pelucchi, Componente CdA Fondazione Centro Studi UNGDCEC</i>	
Le STP benefit	49
<i>Sara Pelucchi, Mario Della Porta, Componenti CdA Fondazione Centro Studi UNGDCEC</i>	
Il fisco limita l'aggregazione: la proposta dell'Unione	58
<i>Serena Giannuzzi, Probivira UNGDCEC - Codelegata alla fiscalità, referente del progetto sull'incentivo alle aggregazioni</i>	
Le opportunità nel passaggio generazionale degli studi professionali	62
<i>Natalie Bissoli, Alberto Tealdi, Componenti CdA Fondazione Centro Studi UNGDCEC</i>	
Le STP ed il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza delle Imprese	66
<i>Gaia Ceccherini, Componente CdA Fondazione Centro Studi UNGDCEC</i>	
Cassa Dottori Commercialisti: bilancio 2024, bandi opportunità e strategie per il futuro delle aggregazioni	72
<i>Dario Walter Giuffrida, Presidente commissione Cassa di Previdenza & Welfare UNGDCEC Gabriella La Costa, Segretaria commissione Cassa di Previdenza & Welfare UNGDCEC</i>	

Proprietario ed Editore:
Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione:
Viale Sarca, 223 - 20126 Milano
Redazione:
24 ORE Professionale

© 2025 Il Sole 24 ORE S.p.a.
Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione
anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

Chiusa in redazione:
21 maggio 2025

EDITORIALE

Francesco Savio,
Presidente Fondazione
Centro Studi UNGDCEC

La Fondazione Centro Studi UNGDCEC svolge, sin dal 2006, una attività dedicata allo sviluppo di studi e ricerche per il consolidamento di una cultura giuridica, economica, sociale e aziendale che miri anche alla crescita e alla valorizzazione del ruolo del Dottore Commercialista.

L'attuale Consiglio di Amministrazione vuole continuare, in conformità con quanto fatto dai predecessori, a sviluppare l'attività di ricerca e analisi dei fenomeni macroeconomici, partendo dall'osservazione che il Dottore Commercialista intrattiene assidui rapporti con il mondo delle imprese ed è il primo operatore economico che tratta e gestisce i dati aziendali.

L'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili vanta una struttura radicata sul territorio nazionale, con circa 110 sedi locali e migliaia di giovani colleghi che credono fortemente nello #spiritoUnione accomunati dalla medesima passione per la professione. Lo sguardo verso le nuove tendenze per l'attività professionale, consentirà alla nostra Fondazione di indirizzare Colleghe e Colleghi verso nuove e stimolanti specializzazioni, consentendo, auspicabilmente, l'apertura verso nuovi sbocchi professionali.

Il contesto economico e professionale in cui oggi operano i commercialisti è profondamente mutato rispetto al passato. La crescente complessità normativa, l'evoluzione tecnologica e le nuove aspettative dei clienti richiedono modelli organizzativi più strutturati, capaci di garantire efficienza, specializzazione e visione strategica. In questo scenario, l'aggregazione tra professionisti non rappresenterebbe più solo un'opportunità, ma una vera e propria necessità per garantire competitività, sostenibilità economica e qualità del servizio.

Aggregarsi significherebbe poter condividere risorse, competenze e investimenti; significa costruire strutture più resilienti e reattive ai cambiamenti; significherebbe anche creare ambienti di lavoro capaci di attrarre talenti e valorizzare le professionalità. In particolare, le Società tra Professionisti (STP) offrono un modello flessibile e regolamentato per realizzare forme di collaborazione stabile, senza rinunciare all'identità e all'autonomia della professione. Molti però sono ancora gli aspetti "problematici" che solo in parte sono stati superati dal legislatore, su cui la Giunta Nazionale sta lavorando con massima attenzione e spirito propositivo. All'interno di questo quadro, si inserisce con forza innovativa la figura delle STP Benefit, una forma societaria che integra l'obiettivo economico con finalità di beneficio comune. Questo modello consente di conciliare redditività e impatto sociale, affermando un nuovo ruolo per il professionista, non solo come consulente tecnico, ma come protagonista di una crescita sostenibile e responsabile, capace di generare valore anche per la comunità e il territorio in cui opera.

In questo contesto il tema delle STP, parte del più ampio tema delle aggregazioni professionali (tema sempre stimolante per la crescita della nostra Professione e di forte attualità) ma ancor di più l'evoluzione delle stesse in Benefit rappresenta una realtà nuova e ancora poco sviluppata nel panorama degli studi professionali.

Lo studio e la ricerca che andiamo a presentare, dopo una panoramica relativa ai vantaggi derivanti dallo svolgere l'attività professionale in forma aggregata (Società tra Professionisti), analizzando le varie tipologie e i relativi impatti di natura reddituale, previdenziale e fiscale, si pone l'obiettivo di evidenziare ed analizzare le modalità concrete con cui i Professionisti hanno approcciato il concetto "Benefit" per le loro realtà e quali vantaggi possano derivare da tale "evoluzione".


L'analisi condotta, su un campione iniziale di oltre 6.000 STP, dimostra come, pur in presenza di una crescente attenzione verso l'impatto ambientale ed un contestuale aumento delle relative misurazioni degli impatti verso altri portatori di interesse (con attenzione verso un riconoscimento di valore condiviso tra i soci, un benessere generale delle persone coinvolte e una diffusione di modelli virtuosi anche tra le imprese clienti), la diffusione del modello Benefit si diffonde con estremo ritardo.

L'auspicio è che questa analisi possa offrire spunti concreti e stimoli di riflessione a tutti quei professionisti che guardano al futuro con consapevolezza, pronti ad affrontare il cambiamento non come una minaccia, ma come un'opportunità da cogliere e governare.

PUNTO DI SVOLTA

Onorevole **Mauro Del Barba**,
Presidente AssoBenefit

Il 2016, anno di entrata in vigore della Legge istitutiva delle Società Benefit, fu un anno speciale per via del fatto che praticamente ogni nuova Società Benefit che andava assumendo la qualifica sentiva il bisogno di farmi sapere che aveva subito voluto utilizzare la Legge e per quale motivo la ritenesse importante, nonché in quale modo intendesse applicarla al proprio interno. Tra le tante mail che in quei giorni davano prospettive sempre nuove a una Legge che conteneva proprio una scommessa sulle imprese e sulla loro capacità di interpretarla, un giorno una recitava più o meno così: “Caro Senatore Del Barba, desidero ringraziarla per la Legge istitutiva delle Società Benefit [...] Tuttavia anche io vorrei essere una Società Benefit, ma la sua Legge non me lo consente: non pensa che sarebbe utile che anche un libero professionista lo possa diventare? Lettera firmata.” Sulle prime rimasi piuttosto sorpreso e mi parve che quella mail fosse anche un po’ fuori bersaglio; pensai in particolare alla relazione annuale, alla valutazione d’impatto, agli allegati: non mi aspettavo che un libero professionista mi ponesse di fronte a una richiesta del genere e mi dissi che forse qualche ragione l’aveva. Più veloce delle mie riflessioni fu però la realtà: quando seppi che si stavano formando STP SB, Società tra Professionisti Società Benefit, lasciai andare le briglie del pensiero abbandonandomi alla piacevole sensazione di una realtà che stava plasmando la Legge perfino oltre le aspettative che un singolo Senatore aveva potuto immaginare. Quando a fine 2018 si costituì AssoBenefit i professionisti vennero inseriti tra i possibili soci (e cercati tra i soci fondatori) anche e soprattutto memori di questo episodio e, forse, di questa lacuna. Da allora guardo con grande attenzione e rispetto alle STP SB, aspettandomi che dal loro lavoro possa sorgere qualche contributo alla ricerca-azione che stiamo compiendo e che ha preso il via con la Legge istitutiva. In AssoBenefit abbiamo fin da subito colto come il mondo della consulenza in generale e quello dei professionisti in particolare, sia in campo economico, fiscale e giuridico, sarebbe stato decisivo nell’imprimere al movimento delle SB l’obiettivo di ispirare un’accelerazione sia quantitativa che qualitativa. Rimaniamo ancora convinti che il settore della consulenza potrà svolgere questo compito in maniera decisiva e nel contempo dobbiamo riconoscere che proprio in questo settore i nostri progetti si sono arenati, o meglio, non hanno ancora trovato il modo di partire con slancio, proprio per l’enorme e delicato lavoro che servirebbe nel confrontarsi con un mondo tanto specialistico e professionale per definizione. Questo studio conferma l’interesse e le potenzialità del settore e mostra con l’inequivocabilità dei numeri come le STP SB possano rivestire effettivamente un ruolo importante nella trasformazione efficace del modello di sviluppo attraverso l’assunzione della qualifica di SB da parte delle imprese e nella trasmissione della fiducia nel modello a duplice scopo e nella



sua efficacia. Fenomeni di questo tipo hanno tempi di maturazione lunghi, ma come insegnano gli studi su grandezze analoghe, dietro crescite lente iniziali possono nascondersi diffusioni ad ampio spettro di valori che permeano le istituzioni e i soggetti interessati per poi consentire, raggiunto un tipping-point, una crescita ben più importante. E dalla mail di quel professionista alle prime considerazioni sistemiche qui raccolte possiamo dire che di acqua sotto i ponti ne è passata e ancora ne sta passando.

Associazioni professionali e società semplice: un modello organizzativo consolidato nella pratica

Claudia Menaguale,
Componente CdA
Fondazione Centro Studi
UNGDCEC

Per decenni, l'immagine del commercialista è stata quella del professionista individuale, autonomo, titolare del proprio studio e del proprio tempo. Tuttavia, la realtà odierna ha profondamente trasformato lo scenario di riferimento: la mole di adempimenti, la complessità delle normative e in particolare di quella tributaria, la spinta verso la digitalizzazione e l'aumento della concorrenza hanno reso sempre più difficile, se non impossibile, mantenere uno studio di qualità operando in solitaria.

In questo contesto, l'aggregazione tra professionisti non è solo un'opportunità, ma una necessità. L'associazione professionale consente di condividere competenze, costi, rischi e, soprattutto, una visione comune.

La forma associativa può essere adottata sotto diverse configurazioni giuridiche.

Tra le più diffuse troviamo:

- la società semplice, strumento tradizionale ma ancora largamente utilizzato;
- la STP (Società tra Professionisti), introdotta dalla L. 183/2011 e disciplinata dal D.M. 34/2013, che ha aperto nuove modalità di esercizio associato delle professioni ordinistiche.

Guardando alla professione di Dottore Commercialista, nel 2022 la Fondazione Nazionale ha pubblicato l'e-book *"L'evoluzione della Professione di Commercialista"*, dal quale emerge che una percentuale significativa di colleghi opera in forma aggregata, pur restando in minoranza. In particolare¹:

Tipologia di studio	Italia
Studio individuale	61,4%
Studio associato o società semplice	19,7%
Studio condiviso (ripartizione spese)	14,0%
Società tra professionisti (Stp)	2,2%
Altro	2,6%

Come si evince dalla tabella, il 35,9% dei commercialisti esercita la professione in forma associata, mentre il 61,4% continua ad operare individualmente.

Nonostante l'introduzione nel 2013 delle STP, le associazioni professionali re-

¹ L'evoluzione della professione di Commercialista. Organizzazione e specializzazione professionale. - Fondazione Nazionale dei Commercialisti - p.22.

stano lo strumento più utilizzato per l'esercizio condiviso della professione, anche perché fino a pochi anni fa rappresentavano l'unico modello disponibile. L'intento del legislatore di favorire l'aggregazione e promuovere la crescita delle STP è evidente dalle modifiche introdotte con la riforma IRPEF-IRES (in vigore dal 31.12.2024), attuativa della L. 111/2023.

Con l'inserimento dell'art. 177-bis nel TUIR, viene sancita la neutralità fiscale per i conferimenti di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela, non generando plusvalenze o minusvalenze. Questo principio si applica anche al passaggio da un'associazione professionale a una STP.

La società semplice come forma di organizzazione dello studio associato

Tra i modelli aggregativi più diffusi, lo studio associato costituito come società semplice è stato per anni la scelta più praticata.

I professionisti possono scegliere liberamente la forma societaria che meglio risponde alle loro esigenze.

Ogni modello comporta l'applicazione di regole proprie in materia di responsabilità, requisiti patrimoniali, struttura degli organi e trattamento fiscale.

Nel nostro ordinamento, l'associazione professionale non trova una disciplina unitaria nel Codice Civile: si tratta di un modello sviluppato nella prassi, riconosciuto indirettamente da varie disposizioni.

La sua equiparazione alla società semplice è frutto dell'intervento del legislatore fiscale: l'art. 5, co. 3, lett. c), del Tuir equipara tali associazioni alle società semplici, applicando loro il principio della trasparenza fiscale.

Ulteriori conferme della presenza dell'istituto nel sistema giuridico si trovano in norme speciali che, pur non disciplinandolo compiutamente, ne presuppongono l'esistenza. La L. 183, del 2011, istitutiva delle Società tra Professionisti (STP), all'articolo 10, comma 9, espressamente riconosce che *"Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge"*.

Un precedente importante si rinviene anche nel D.L. 223/2006 (seconda Legge Bersani), che ha stabilito che *"le associazioni tra professionisti ... possono fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinari, cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale"*.

Principali caratteristiche della società semplice professionale.²

Aspetto	Descrizione
Denominazione	Deve contenere “Studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo e tributario” seguita dai nomi dei professionisti associati. Sigle e abbreviazioni non sono consentite.
Capitale	Nessun obbligo di capitale iniziale
Responsabilità	Illimitata e solidale tra i soci. Prima si escute il patrimonio dello studio, poi quello personale.
Spese e compensi	Intestati allo studio. Le ritenute d’acconto sui compensi da sostituiti d’imposta sono ripartite tra i soci secondo le modalità previste per la distribuzione degli utili.
Ripartizione utili	Reddito determinato secondo l’art. 54 TUIR, attribuito ai soci per trasparenza (art. 5 TUIR), anche se non percepito. La suddivisione degli utili è stabilita nello statuto, eventuali modifiche ai criteri di ripartizione devono essere formalizzate con atto pubblico o scrittura privata autenticata prima della dichiarazione dei redditi (art. 5, co. 3, lett. c), Tuir).
Prelievi utili	Considerati anticipazioni finanziarie, non influenzano il reddito dello studio (C.M. 98/2000).
Ripartizione perdite	Suddivisione in base alle quote. Deduzione ammessa, ma non riportabile negli anni successivi.

10

Gestione dei rapporti associativi

Evento	Effetti	Aspetti fiscali
Decesso	Il rapporto si estingue solo per il socio deceduto. Gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota.	La quota liquidata è un componente negativo deducibile per lo studio.
Recesso	Disciplina statutaria (preavviso, calcolo quota).	Indennità soggetta a: - Tassazione separata (art. 17 Tuir) se > 5 anni dalla costituzione. - Tassazione ordinaria se <5 anni. Deduzione del costo per lo studio.
Esclusione	Automatica in caso di cancellazione dall’Albo o condanna penale e negli altri casi previsti dallo statuto.	La quota liquidata è deducibile per lo studio.

È buona prassi definire nello i criteri di valutazione delle quote in caso di eventi modificativi. Eventuali modifiche possono essere effettuate tramite una revisione dei patti associativi.

² Sistema Frizzera. Redditi di lavoro autonomo, Società e associazioni tra professionisti. Caratteristiche di società ed associazioni tra professionisti, a cura di Roberta Coser.

In conclusione, l'adozione di modelli associativi permette di valorizzare il lavoro sinergico tra colleghi, con risultati economici spesso superiori alla somma delle attività individuali. Ciò grazie non solo alla razionalizzazione delle spese, ma anche a strategie collaborative interne (es. cross-selling, condivisione clienti e servizi).

In contesti strutturati, ciascun professionista può specializzarsi in ambiti distinti, ottimizzando il proprio apporto tecnico e trovando una collocazione più aderente al proprio profilo e alle proprie aspirazioni. Il confronto quotidiano con i colleghi stimola la crescita professionale e rende più agevole affrontare la complessità della consulenza moderna.

Tuttavia, l'aggregazione richiede anche rinunce. La perdita dell'autonomia decisionale può rappresentare un limite per chi ha sempre operato in solitaria. Infine, le forme organizzative prive di personalità giuridica autonoma non offrono i vantaggi fiscali, patrimoniali e gestionali propri delle società di capitali, a meno che non si scelga una STP in forma societaria.

Come sempre, la scelta tra autonomia e aggregazione va valutata non solo sul piano economico, ma anche sulla base della disponibilità a condividere visione, responsabilità e percorsi di crescita.

La società semplice resta oggi uno dei modelli più consolidati, ma non è l'unico. Le evoluzioni normative e le esigenze sempre più complesse del mercato aprono nuove strade anche verso altre forme di aggregazione professionale: dalle STP costituite in forma di società di capitali, fino alle cooperative tra professionisti. Strumenti diversi, ma accomunati dallo stesso obiettivo: unire le forze per affrontare insieme le sfide del futuro.

Aggregazioni professionali con società cooperativa e regime forfettario

Paolo Florio, Federica Milani
e Davide Rovetta,
Componenti Comitato
Scientifico Fondazione
Centro Studi UNGDCEC

Premessa

Per diversi anni la nostra professione è stata caratterizzata da un forte individualismo che, “sostenuto” anche da una normativa civile, fiscale e previdenziale da sempre orientata al singolo e non al gruppo, non ha consentito lo sviluppo delle aggregazioni professionali, necessario per fare rete ed affrontare le sfide che il mondo professionale oggi impone. Siamo consapevoli, per chi ha avuto l’opportunità o la necessità di aggregarsi, che in questi casi è certa la formula matematica “1+1=3”. L’evoluzione del mercato degli ultimi decenni, infatti, impone ai professionisti riflessioni per gestire il rischio nello svolgimento dell’attività professionale e successivamente per sfruttare al meglio tutte le possibilità che l’aggregazione professionale offre per crescere e ridurre tali rischi. Il professionista di oggi, infatti, non può sottrarsi ad una gestione imprenditoriale e manageriale della sua attività, previa individuazione di tutti quelli che sono i rischi connessi all’attività, al fine di adottare soluzioni volte alla riduzione degli stessi.

12

I rischi professionali

Concentrandosi solo su una parte di quelli che sono i rischi a cui è sottoposta l’attività e sottolineando come quest’ultimi siano nettamente minori e circoscritti nelle aggregazioni professionali, rispetto alle forme individuali professionali, possiamo distinguere tra rischi economici, finanziari, operativi e legali.

I **rischi economici** riguardano la domanda di mercato e i settori seguiti, influenzati da crisi di settore, eventi geopolitici, inflazione e recessione. Questi fattori impattano direttamente sull’attività dei consulenti e dei clienti. Anche l’entrata di nuovi *competitor* e le imposizioni normative possono alterare la competitività e i costi, influenzando le scelte imprenditoriali dei clienti e dello Studio. Per quanto riguarda i **rischi finanziari**, la mancanza di liquidità causata dai ritardi nei pagamenti dei clienti o le situazioni di crisi finanziaria dei clienti stessi possono esporre l’attività professionale a inadempimenti verso i debiti finanziari, da gestire con risorse proprie. Nel contesto dello studio professionale, i **rischi operativi** includono sia errori gestionali come la pianificazione inefficace delle scadenze o il sovraccarico di lavoro durante i picchi stagionali, sia problemi tecnico-gestionali come malfunzionamenti dei software contabili, ritardi nell’assistenza, blackout o virus informatici, che possono causare perdita di dati o interruzione dell’attività. Quando spostiamo, infine, l’attenzione sui **rischi legali e normativi** presenti nello svolgimento dell’attività professionale entriamo nel merito di quelle che

sono le preoccupazioni, in genere più rilevanti, per il titolare di Studio e che sono legate inevitabilmente ad errori oppure omissioni che hanno ripercussioni sul cliente. Altra categoria di rischi legali è rappresentata dalle violazioni contrattuali che possono generare contestazioni: stiamo parlando di rapporti contrattuali poco chiari o non adeguatamente formalizzati con clienti ma anche con dipendenti e collaboratori interni o esterni allo Studio. Ancora spostandoci sugli obblighi antiriciclaggio, privacy G.D.P.R., sicurezza sul lavoro e salute dei dipendenti non serve sottolineare come una non adeguata gestione di quest'ultimi comporti dirette conseguenze in termini sanzionatori per lo Studio.

È possibile mitigare o ridurre questa categoria di rischi? Tutti i rischi vanno gestiti con appropriate misure di pianificazione che richiedono un dispendio di risorse, sia in termini di tempo che in termini economici, che solo **gruppi di soggetti organizzati** riescono a gestire in modo efficiente.

Arrivato a questo punto ogni lettore interessato non può non pensare a come questi rischi sono effettivamente gestiti all'interno del proprio Studio. Porsi domande, valutare migliorie procedurali o soluzioni alternative, magari nate da confronto con colleghi, sono tutte attività che rientrano nella capacità del professionista-imprenditore di autovalutarsi e trovare soluzioni per crescere. Anche il ricorso a forme societarie di aggregazione tra più professionisti costituiscono soluzioni attuali che proteggono lo Studio, con conseguente beneficio psicologico per il professionista-imprenditore in termini di serenità nello svolgimento della propria attività.

13

Le cooperative tra professionisti in Italia

Secondo un sondaggio della **Cassa Dottori Commercialisti (CDC)** tra Giovani Professionisti il 60% dei commercialisti **under 40** valuta positivamente la possibilità di aggregarsi in **cooperative, Stp o studi associati**, giudicandola una leva di crescita consulenziale. Le Stp e cooperative favoriscono, infatti, l'**equilibrio vita-lavoro**, che rappresenta una delle **priorità** per i giovani professionisti (73% degli intervistati)¹. In Italia, le **società cooperative tra professionisti (Scp)** si stanno sempre più affermando come alternativa flessibile alle tradizionali strutture di esercizio della libera professione (es. studi associati, Stp). Secondo uno studio di Fondosviluppo, nel 2022 risultavano iscritte all'Albo 125 cooperative tra professionisti, di cui 95 attive con bilancio. Di queste, la maggior parte riguarda professionisti come architetti, ingegneri, odontoiatri e avvocati. Le società tra professionisti (Stp) di commercialisti sono quelle più rappresentate tra le cooperative²

In sintesi, sebbene esistano cooperative di dottori commercialisti in Italia, la loro incidenza numerica è limitata rispetto al totale degli studi professionali.

Le società cooperative

Nel nostro ordinamento le **società cooperative** rappresentano una particolare forma

1 CNPADC - Reputational Report 2023

2 Fonte Fondo Sviluppo - Studi & Ricerche nr. 263 - settembre 2024.

societaria (artt. 2511 – 2548 c.c.) caratterizzata da società a capitale variabile con scopo mutualistico. La finalità dello **scopo mutualistico** è la soddisfazione dei bisogni comuni dei soci, i quali partecipano all'attività economica in modo attivo, diretto e paritario. Il **capitale variabile** nelle cooperative, come previsto dagli artt. 2511 e 2524 c.c., indica che l'ammontare del capitale sociale non è fisso, ma può crescere o diminuire liberamente con l'ingresso o l'uscita dei soci, senza necessità di modificare l'atto costitutivo ovvero l'intervento di un notaio. Altro elemento caratteristico delle cooperative è il c.d. **voto capitarario**, per cui ogni socio professionista ha egual peso nell'esercizio del governo della cooperativa, atteso che ogni socio cooperatore può esprimere, in sede assembleare, un solo voto indipendentemente dalla sua partecipazione al capitale sociale, evitando così una forma di controllo della *governance* societaria legata alla partecipazione del capitale sociale. Tale principio, infatti, contribuisce ad accentuare l'elemento personalistico e democratico nel controllo della partecipazione.

Il modello societario della cooperativa, di per sé già particolare, è molto sviluppato in ambito imprenditoriale (si vedano le grandi coop nel mondo della distribuzione e dei servizi) e bancario/assicurativo, potendo quindi assumere anche una maggiore diffusione attraverso le **società tra professionisti (Stp)**, disciplinate dall'articolo 10 della legge n. 183/2011 e dal successivo regolamento attuativo (D.M. 34/2013), che consente ai professionisti iscritti agli albi di esercitare la propria attività in forma societaria, anche cooperativa. Le Stp cooperative, rappresentano, infatti, una particolare declinazione delle **cooperative di produzione e lavoro**³.

Dal punto di vista civilistico, la cooperativa tra professionisti richiede almeno **tre soci** (art. 2522 c.c.) e deve essere costituita con **atto pubblico**. Lo statuto, come previsto dall'art. 2521 c.c., deve specificare in modo puntuale l'oggetto sociale, facendo riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, e contenere clausole coerenti con lo scopo mutualistico. In particolare, per qualificarsi come Stp, deve essere previsto l'esercizio esclusivo dell'attività professionale da parte dei soci, il rispetto della prevalenza numerica e/o patrimoniale dei soci professionisti rispetto a eventuali soci tecnici o investitori, nonché l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa professionale.

I vantaggi del modello cooperativo, soprattutto nel caso di Stp, risultano molteplici:

1) **capitale variabile**: la forza di questo modello consiste nella possibilità di mantenere la "porta aperta" a nuovi soci (art. 2528 c.c.), senza necessità di modifiche statutarie, purché dotati dei requisiti richiesti. In pratica, quando un nuovo socio entra nella cooperativa, versa la propria quota e il capitale aumenta, senza dover ricorrere ad un nuovo atto notarile; quando un socio recede, viene escluso o muore, la sua quota viene liquidata e il capitale diminuisce. Questa **elasticità** rappresenta uno dei tratti distintivi del modello cooperativo rispetto alle società di capitali come la S.r.l. o la S.p.A., dove ogni variazione del capitale richiede una delibera assembleare e una modifica formale dello statuto. Il modello societario comporta **flessibilità** nella gestione dei soci e nella crescita della cooperativa, **riduzione dei costi** legati a modifiche notarili e registrazioni,

³ Per approfondimento cfr "La mutualità nella STP cooperativa" di E. Galtieri in "Terzo settore, non profit e cooperative - numero 04 ottobre/dicembre 2023" su normativa e fiscalità

maggiore apertura a nuovi soci e **rapidità** nell'adeguare la compagine sociale alle esigenze economiche e professionali.

2) **soci speciali**: la normativa consente di prevedere l'ammissione di "soci speciali" (art. 2527, comma 3 c.c.), i quali, in numero limitato, possono essere accolti nella cooperativa per finalità formative o di inserimento progressivo nel contesto professionale. È evidente come questo possa favorire l'ingresso dei giovani nel mercato, offrendo loro un ambiente strutturato e collaborativo.

3) **remunerazione dei soci**: dal punto di vista economico, la cooperativa garantisce che la remunerazione dei soci sia proporzionale alla qualità e quantità delle prestazioni svolte, anche attraverso l'istituto del **ristorno** (art. 2545-sexies c.c.), ossia la distribuzione degli utili mutualistici ai soci in base al lavoro effettivamente prestato. Tale sistema, che si affianca a una gestione fiscale agevolata riservata alle cooperative a mutualità prevalente (artt. 2512 e 2514 c.c.), consente di destinare parte significativa degli utili a riserve indivisibili, esenti parzialmente da imposte dirette, rafforzando così il patrimonio sociale a beneficio delle attività professionali dei soci e di investimenti e crescita della cooperativa.

4) **multidisciplinarietà del modello**: la cooperativa è inoltre flessibile e adatta a configurazioni anche multidisciplinari, dove diversi professionisti possono operare insieme per fornire servizi complessi e integrati. Questa possibilità, sancita dall'art. 10, comma 8 della legge 183/2011 e dal regolamento Stp, consente alla cooperativa di espandere la propria attività, completando diverse specializzazioni professionali, anche distinte tra loro, pur nel rispetto del principio dell'*intuitus personae*: l'esecuzione degli incarichi professionali deve essere affidata esclusivamente a soci dotati dei requisiti previsti per la prestazione richiesta, con la possibilità per il cliente di scegliere o esprimere dissenso rispetto al professionista incaricato.

In conclusione, la cooperativa tra professionisti costituisce un modello organizzativo che valorizza le persone, promuove la collaborazione e consente un ingresso graduale e tutelato nel mercato del lavoro, specialmente per i giovani. È una forma societaria solida, partecipativa e fiscalmente efficiente, in grado di coniugare esigenze professionali con spirito mutualistico e visione collettiva. In un periodo in cui l'individualismo costituisce un limite strutturale nello svolgimento della professione, la cooperativa rappresenta un interessante strumento societario per sviluppare *network* professionali capaci di superare il modello del professionista c.d. singolo, assolutamente inadeguato a fronteggiare l'attuale mercato dei servizi professionali sempre più orientati ad una gestione imprenditoriale.

Possibili vantaggi fiscali per i soci delle cooperative

Ad avviso di chi scrive il combinato disposto dell'articolo 10 della Legge n. 183/2011 (l'esercizio della professione in **forma associata**) e dell'art. 1 comma 54-89 della Legge n. 190/2014 (**regime forfettario**) consente di applicare tale regime di vantaggio al socio di **cooperativa tra professionisti**, offrendo ai giovani professionisti i vantaggi che i due istituti presentano.

La legge, infatti, non considera la partecipazione in una cooperativa come **causa di esclusione** dall'accesso al regime forfettario, a differenza di quanto avviene per le società di persone o per le associazioni professionali. Questo perché nelle cooperative vige il principio di democraticità, per cui nessun socio può esercitare il controllo sulla società in base alla quota detenuta; inoltre, il socio di una cooperativa può mantenere il regime forfettario anche se svolge attività professionale e fattura alla cooperativa stessa, purché non vi sia controllo effettivo sulla cooperativa e si rispettino gli altri requisiti previsti del regime agevolato.

L'Agenzia delle Entrate nella **Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019** ha fornito chiarimenti in merito alle cause ostative al regime forfettario prevedendo come la lettera d) del comma 57, legge n. 190/2014, impedisce *"l'applicazione del regime forfettario agli esercenti attività d'impresa arti o professioni che contemporaneamente all'esercizio dell'attività, partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del TUIR"*, **non rientrando tra queste le società cooperative**. In secondo luogo, il comma 57, lettera d), della legge n. 190/2014 vieta l'applicazione del regime agevolato ai contribuenti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Pertanto, affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza:

1) del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o di associazioni in partecipazione e

2) dell'esercizio da parte delle stesse di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfettario. Per la definizione di controllo, diretto e indiretto, occorre riferirsi all'articolo 2359, primo e secondo comma, c.c. secondo cui sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ad avviso degli scriventi, benché il riferimento della circolare sia alle società a responsabilità limitata e non anche alle cooperative, nel caso di quest'ultime non potrà mai trovare applicazione la limitazione ostativa al regime forfettario al professionista che partecipa come socio alla cooperativa, a condizioni che non disponga di voti di maggioranza (difficile nel meccanismo del **voto capitario** delle cooperative) e sempreché non svolga ruoli determinanti nell'organo amministrativo della società, che sarebbe opportuno evitare per scongiurare un controllo di fatto.

L'Agenzia delle Entrate, inoltre, nella **Risposta n. 124/2019** a un'istanza di interpello,

ha chiarito come la partecipazione a una società cooperativa che svolge un'attività diversa da quella esercitata individualmente dal contribuente non preclude l'accesso al regime forfetario, purché non vi sia controllo diretto o indiretto sulla società e le attività non siano riconducibili. Nelle conclusioni, tuttavia, precisa *“in presenza di cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo operate dall'istante nei confronti della società cooperativa di cui possiede quote partecipative, occorrerà effettuare un'analisi fattuale non esperibile in questa sede volta a verificare la reale natura dell'esercizio dell'attività d'impresa in forma cooperativa, il **controllo anche di fatto** della stessa e la riconducibilità delle effettive attività svolte dalla stessa e dall'istante ai codici ATECO formalmente dichiarati, per verificare in concreto la sussistenza o meno dei due requisiti sopra menzionati previsti dall'articolo 1, comma 57, lettera d), della legge n. 190 del 2014”*.

In sintesi, anche secondo l'Agenzia delle Entrate, la partecipazione a una cooperativa tra professionisti **non è automaticamente** incompatibile con il regime forfetario.

Si segnala, per ultimo, la sentenza n. 5636, del 26 aprile 2023, della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, che ha respinto il ricorso di un contribuente, rilevando nel previgente regime di vantaggio dei minimi (D.l. n. 98/2011 abrogato e, di fatto sostituito, dal regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014) come la partecipazione di socio lavoratore ad una società cooperativa integra una ipotesi di esercizio di attività in forma associata; secondo la Sentenza se l'attività svolta dalla cooperativa è la medesima svolta dalla persona fisica, è configurabile in capo a quest'ultima la mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. I Giudici di primo grado di Napoli, pertanto, hanno rilevato che lo svolgimento dell'attività nello stesso ambito professionale della successiva attività professionale svolta dalla contribuente in proprio integra la causa di esclusione al regime dei minimi di mera prosecuzione dell'attività già svolta. Da considerare le osservazioni di un autore⁴ nel commento alla Sentenza che pur concludendo come *“l'aver ricoperto il ruolo di socio lavoratore in una cooperativa, impedisce di considerare l'attività come “nuova” e, quindi, non consente di beneficiare dell'aliquota di imposta ridotta del 5 per cento”*, precisa che non preclude l'accesso al regime forfetario.

Sul punto si auspica un nuovo chiarimento dell'Agenzia delle Entrate, che consenta lo sviluppo delle aggregazioni professionali per il tramite di società cooperative ovvero un intervento del legislatore che possa modificare la disciplina applicabile per rendere ancora più chiara tale interpretazione.

E' evidente che vi sono spazi di crescita cooperativa nell'ambito delle aggregazioni tra professionisti e, pur sussistendo criticità derivanti dalla normativa fiscale ed anche previdenziale (si veda la gestione del doppio pagamento del contributo integrativo), quello che è importante superare è un cambiamento nella mentalità del professionista che, superando l'eccessivo individualismo che caratterizza la categoria dei professionisti, possa spingersi verso modelli di aggregazione necessari per competere in un mercato e ambiente professionale sempre più complesso e competitivo.

⁴ Cfr. articolo NT+Fisco del Sole24ore “Niente regime agevolato per il socio lavoratore della cooperativa” del 19 luglio 2023, di Alessandra Caputo.

Il ristorno nelle cooperative

Per quanto riguarda i vantaggi della forma cooperativa per i professionisti forfettari merita un breve commento il c.d. **ristorno** come strumento di redistribuzione della redditività senza perdita del regime forfettario. Come noto, il ristorno è un meccanismo tipico delle cooperative che consente di redistribuire parte dell'utile ai soci, non in base al capitale conferito, ma in base al contributo lavorativo o professionale fornito. Il ristorno è un reddito derivante dal rapporto mutualistico (non sempre equiparabile al reddito di lavoro autonomo) e se il professionista forfettario emette regolarmente fattura nei confronti della cooperativa (e preferibilmente anche nei confronti di altri e diversi soggetti) e riceve il ristorno in aggiunta, potrebbe sostenere di mantenere l'autonomia richiesta dal regime.

Anche in questo caso è necessario valutare la posizione che potrebbe assumere in queste circostanze l'Agenzia delle Entrate che potrebbe considerare il ristorno come forma mascherata di compenso per il lavoro subordinato o parasubordinato.

In assenza di normativa o prassi ufficiale che confermi la neutralità fiscale del ristorno ai fini del regime forfettario, si suggerisce la massima cautela nell'utilizzo del ristorno che potrebbe essere usato come strumento integrativo per la remunerazione del lavoro. Resta il fatto che i residui vantaggi, al di là del ristorno, sono assolutamente rilevanti e meritevoli di una riflessione.

Conclusioni

Alla luce dell'analisi svolta, emerge con chiarezza come la società cooperativa rappresenti un'efficace alternativa per l'aggregazione tra professionisti, capace di coniugare l'efficienza economica e organizzativa con i principi di mutualità, partecipazione democratica e solidarietà professionale. La possibilità di coniugare tale modello con il regime forfettario – in assenza di specifiche cause ostative – rafforza ulteriormente la sua attrattività, soprattutto per i giovani professionisti che si affacciano alla libera professione con la necessità di contenere i costi e costruire un ambiente professionale strutturato, cooperativo e dinamico.

Permangono tuttavia incertezze interpretative e lacune normative – in particolare sotto il profilo fiscale e previdenziale – che andrebbero colmate attraverso un intervento chiarificatore da parte dell'Agenzia delle Entrate e, auspicabilmente, del legislatore. Questo permetterebbe di valorizzare appieno il potenziale delle Stp cooperative come strumento di innovazione nel mondo delle professioni, superando definitivamente l'anacronistico modello del professionista solitario.

Società tra Professionisti - Quadro normativo e aspetti generali

Vito Zarzana,
Componente CdA Fondazione
Centro Studi UNGDCEC

Le **Società tra Professionisti** (di seguito anche “STP”) costituiscono un modello giuridicamente innovativo che consentono ai professionisti di aggregarsi per esercitare in comune le proprie attività sotto un unico ente societario. Questa configurazione ha lo scopo di rispondere ad un’esigenza di sinergia tra professionisti e ottimizzare le proprie opere professionali tramite il superamento degli ambiti operativi individuali.

La loro **disciplina normativa** viene istituita per regolamentare un fenomeno sempre più diffuso e per coniugare la possibilità di esercizio in forma societaria di professioni ordinarie, nate in precedenza esclusivamente in forma individuale e a seguire in molteplici associazioni professionali. L’introduzione della **Legge n. 183 del 12 novembre 2011**, anche nota come “Legge di Stabilità 2012”, ha previsto esplicitamente la possibilità di costituire Società tra Professionisti, determinando una svolta significativa rispetto al passato. L’obiettivo principale del legislatore era quello di favorire la modernizzazione e la competitività dei professionisti italiani, consentendo un esercizio congiunto e organizzato delle attività professionali, quindi non più limitato alle sole conosciute forme associative tradizionali. Tra gli elementi cardine della normativa, il **Decreto del Ministero della Giustizia n. 34 del 2013** riveste un ruolo essenziale. Esso stabilisce che le STP possono assumere diverse forme societarie, tra cui la società a responsabilità limitata è predominante in virtù della limitata responsabilità riservata ai soci, contenendo di fatto l’esposizione personale al solo capitale sociale investito. La protezione, pertanto, in capo ai soci confina le loro responsabilità finanziarie al capitale sottoscritto, evidenziando un vantaggio rilevante.

Sotto il **profilo soggettivo**, le Società tra Professionisti si possono costituire secondo i modelli societari previsti dai titoli V e VI del Libro V del Codice Civile. Questi comprendono società di persone, società di capitali e società cooperative che hanno come oggetto l’esercizio di una o più attività professionali per cui è prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati. Detto in altre parole, tali società, dal punto di vista delle imposte sui redditi, producono reddito di impresa e non reddito di lavoro autonomo.

Sotto il **profilo oggettivo**, la qualifica di Società tra Professionisti viene riconosciuta esclusivamente alle società il cui atto costitutivo prevede l’esercizio in via esclusiva di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico. È importante notare come queste attività prima del 2011 generavano tipicamente redditi di lavoro autonomo.

Tuttavia, la **qualificazione del reddito** prodotto dalle STP è strettamente collegata alla natura giuridica della società stessa. Il reddito complessivo delle società in nome collettivo (snc) e in accomandita semplice (sas) che adottano la contabilità ordinaria, insieme a

quello delle società commerciali menzionate alle lettere a) e b) dell'articolo 73, comma 1 del TUIR, è considerato reddito d'impresa ed è assoggettato al principio di competenza. Per le snc e le sas che utilizzano invece la contabilità semplificata, il reddito d'impresa viene determinato in base al criterio di cassa, come previsto dall' articolo 66 del TUIR. Al contrario, per le STP costituite in forma di società semplice, il reddito è da qualificarsi come reddito di lavoro autonomo, similmente a quanto avviene per le associazioni tra professionisti e gli studi associati.

Tra i temi di maggior rilievo vi sono i **compensi erogati** da una STP ai soci per le prestazioni d'opera effettuate: questi sono inquadrati come redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del TUIR e su tali compensi, la STP è obbligata ad operare una ritenuta d'acconto del 20%, come stabilito dall'articolo 25 del DPR 600/1973. Questa disposizione distingue in modo chiaro gli obblighi fiscali che una STP deve adempiere nei confronti dei suoi soci, sottolineando come la struttura giuridica della società influisce significativamente sulla modalità di tassazione dei redditi prodotti.

Al fine di condurre un'analisi efficiente, è essenziale preliminarmente mettere in evidenza le **caratteristiche fondamentali** che definiscono una STP. Le seguenti disposizioni sono, quindi, cruciali per una corretta costituzione e gestione della stessa società, assicurando che l'entità operi nel rispetto delle normative vigenti:

- **iscrizione nella sezione speciale del registro imprese**

In base al Decreto Ministeriale del 2013, è obbligatorio per le STP iscriversi in una sezione apposita del registro delle imprese presso la Camera di Commercio nella quale è situata la sede legale della società. Tale iscrizione assicura che la STP sia riconosciuta ufficialmente come tale e sia soggetta alla normativa pertinente. La sede legale rileva, pertanto, ai fini di iscrizione nella sezione speciale dell'Albo, precisando, così, che la domanda di iscrizione rivolta al Consiglio dell'Ordine nella cui circoscrizione è situata la sede legale¹;

- **attività monodisciplinare o multidisciplinare**

Secondo l'articolo 10, comma 4, lettera c) della Legge 183/2011, una STP può costituirsi per svolgere attività professionali di carattere sia monodisciplinare sia multidisciplinare, in base a quanto riportato nell'oggetto sociale;

- **natura della prestazione professionale**

qualora l'attività professionale sia svolta personalmente dal professionista socio, o in alternativa da uno o più incaricati nell'esecuzione dell'incarico, ha la natura di credito privilegiato secondo l'art. 2751-bis, n. 2, Codice Civile;

- **designazione dei soci nella lettera d'incarico**

Nella lettera d'incarico, è essenziale che le prestazioni professionali siano eseguite da soci dotati dei requisiti necessari per l'esercizio della professione². La scelta del socio professionista che eseguirà l'incarico dovrebbe essere effettuata dal cliente. In mancanza di tale specificazione, il nominativo del socio incaricato viene comunicato preventivamente per iscritto all'interno del mandato professionale;

¹ Art. 9 del D.M. n. 34/2013

² Art. 3 del D.M. n. 34/2013

- **contributi previdenziali**
Secondo il regolamento previsto da ciascuna Cassa professionale, i contributi soggetti saranno dovuti dai singoli professionisti in proporzione alla quota di reddito prodotta dalla STP nel periodo di imposta precedente, derivante dalla relativa dichiarazione fiscale. In riferimento al contributo integrativo, la Società tra Professionisti applicherà tale maggiorazione sui compensi rientranti nel volume d'affari IVA. Nel caso di dottori commercialisti, sarà, anche in questo caso, il singolo professionista a versare ogni anno alla CNPADC il contributo integrativo, a prescindere dall'effettivo incasso. Nel caso di presenza di soci non professionisti, la percentuale di partecipazione agli utili sarà riproporzionata escludendo dal calcolo la quota di partecipazione dei soci non professionisti;
- **obbligo di assicurazione INAIL**
I soci professionisti³ di una STP sono tenuti a sottoscrivere un'assicurazione presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, garantendo la copertura dei rischi legati all'attività professionale svolta;
- **inclusione prevalente dei soci professionisti.**
È richiesto che almeno i due terzi dei soci, considerando sia il numero complessivo dei soci che il capitale sociale e i diritti di voto, siano rappresentati da professionisti iscritti agli Albi professionali. Tale disposizione garantisce che i soci di capitale non prevalgano sui soci professionisti, mantenendo il controllo decisionale nelle mani degli iscritti agli Ordini;
- **incompatibilità**
La partecipazione del socio a più Società tra Professionisti è incompatibile sia che si tratti di attività monodisciplinari sia che si parli di attività pluridisciplinari. Tale principio, emanato dal primo comma dell'art. 6 del D.M. 34/2013 e dall'art. 10, sesto comma, della L. n. 183/2011, si applica per tutta la durata della iscrizione della società nella sezione speciale dell'albo;
- **oggetto sociale**
L'oggetto sociale di una STP deve necessariamente riguardare l'esercizio di attività professionali regolamentate, conformemente agli scopi per i quali la società è costituita;
- **amministrazione della STP**
L'amministrazione della società può essere affidata ai soci professionisti o, eventualmente, anche ai soci non professionisti. Questa scelta deve essere ponderata in base alle competenze e agli interessi della società;
- **denominazione sociale**
Per garantire la trasparenza e l'identificazione della natura della società, ogni STP deve includere nella propria denominazione sociale le parole "Società tra Professionisti" o la sua abbreviazione "STP"⁴. È importante notare che tale indicazione deve aggiungersi alla forma del modello societario adottato, e non può sostituirlo;

³ Ordinanza n. 25/2016 della Corte Costituzionale e obbligo riscontrato anche nelle circolari n. 35/2017 e n. 15/2019 dell'INAIL

⁴ Art. 10 comma 5 della L. n. 183/2011

- **polizza assicurativa**

Le STP hanno l'obbligo di stipulare un'idonea ed autonoma polizza assicurativa⁵, per garantire la copertura di eventuali responsabilità professionali derivanti dall'esercizio delle proprie attività.

La costituzione di una Società tra Professionisti costituisce sia un'opportunità strategica sia un'opportunità operativa di indubbio rilievo nel panorama delle professioni in Italia. Tale modello societario favorisce un'**armoniosa sinergia** fra professionisti provenienti da settori eterogenei. Questa sinergia ha il duplice effetto di amplificare le capacità tecniche e le competenze a disposizione della clientela, al contempo offrendo una gamma di servizi complementari che potenzia l'attrattiva e la competitività della STP nei confronti del mercato delle professioni. L'unione di più professionisti si traduce, inoltre, in un'**espansione del network professionale**, consentendo alla società di abbracciare mercati e territori sempre più ampi e diversificati.

Tuttavia, la creazione di una STP non è esente da sfide critiche, in *primis* quelle relative alla *governance*, dovute alla coesistenza di professionalità differenti. Un'altra delle problematiche più rilevanti riguarda la gestione delle **responsabilità civili**, sia della società nel suo complesso che dei singoli soci professionisti incaricati di specifiche attività. Benché i soci professionisti siano i soggetti direttamente responsabili nei confronti del cliente, è tuttavia la società a detenere la responsabilità contrattuale complessiva, essendo il soggetto giuridico cui l'incarico è formalmente conferito nel mandato. Questo implica che la STP funge da **centro nevralgico della responsabilità contrattuale** verso il cliente in caso di inadempienze del professionista di riferimento. Esiste, comunque, la possibilità, mediante lo statuto sociale, di predisporre una diversa allocazione delle responsabilità contrattuali tra la STP e il socio professionista. Ciononostante, occorre sottolineare che il regime di responsabilità previsto dalla normativa della società prescelta non è derogabile tramite accordi tra i soci. In aggiunta, per quanto concerne le **responsabilità di tipo disciplinare**, i soci professionisti sono tenuti ad osservare le norme del Codice deontologico del rispettivo Ordine professionale, mentre la STP si sottopone alle regole disciplinari dell'ordine professionale cui la stessa è iscritta⁶.

In conclusione, l'analisi delle dinamiche inerenti alla costituzione e gestione di una STP in Italia evidenzia un contesto normativo multiforme. La possibilità di convergere competenze di settori differenti in un'unica entità societaria apre piste significative per una diversificazione nelle offerte professionali. Questa interazione tra settori è agevolata dalle disposizioni di legge che regolano la formazione e l'operatività delle STP, nelle quali sono tangibili la portata degli obblighi contrattuali e delle responsabilità.

La giurisprudenza ha avuto un ruolo centrale nel delineare gli ambiti di responsabilità, chiarendo che, sebbene formalmente il socio resti il principale responsabile verso il cliente, la società stessa funge da unità contrattuale primaria. Questo comporta che interpretazioni statutarie su patti di deroga responsabili debbano sempre sottostare al limite imposto dalle leggi che definiscono i contorni della responsabilità collettiva. Sul

⁵ Art. 10 comma 4 lettera c-bis della L. n. 183/2011

⁶ Art. 10 comma 7 della L. n. 183/2011

piano disciplinare, è imperativo il vincolo che lega ciascun socio professionista al proprio codice deontologico, mentre la STP risponde a quello dell'Ordine di riferimento, creando una dualità di responsabilità che è puntualmente regolamentata. La combinazione tra le disposizioni normative, i principi deontologici e le interpretazioni fornite dalla giurisprudenza costruisce un quadro preciso in cui le STP devono operare adempiendo alle responsabilità professionali e giuridiche stabilite.

Top24 Fisco Ai



L'Intelligenza Artificiale che trasforma il tuo modo di lavorare

Top24 Fisco si arricchisce con **24Ai Tax Assistant**, **l'intelligenza artificiale affidabile, autorevole, responsabile**, per decisioni ancora più **rapide e mirate**.

Top24 Fisco Ai è la piattaforma evoluta che comprende **tutti i prodotti e servizi del Gruppo 24 Ore**.

Scegli **Top24 Fisco Ai**, investi nel tuo **futuro** ed entra in una nuova era di **produttività**.



SCOPRI DI PIÙ

top24fisco.it

STP e conferimento dello studio: il nuovo art. 177-bis TUIR cambia le regole del gioco

Daniilo Di Giacomo,
Michela Sarli,
Componenti CdA Fondazione
Centro Studi UNGDCEC

Con l'introduzione del nuovo articolo 177-bis del TUIR, il conferimento di studi professionali in Società tra Professionisti (STP) avviene ora in regime di neutralità fiscale, senza generare plusvalenze tassabili. La norma segna un cambiamento rilevante, allineando il trattamento tributario degli studi a quello delle imprese e favorendo processi di crescita, aggregazione e passaggio generazionale.

Per la prima volta viene fornita una definizione fiscale di "studio professionale" e vengono chiariti i requisiti per accedere al nuovo regime, sia dal lato del conferente sia da quello della STP.

Pur restando alcune incertezze interpretative la riforma apre nuove prospettive organizzative per le professioni, richiedendo però un'attenta pianificazione fiscale e giuridica.

Introduzione

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 192, del 13 dicembre 2024, attuativo della Legge Delega n. 111/2023 in materia di riforma fiscale, il legislatore ha introdotto importanti novità riguardanti le operazioni di aggregazione e riorganizzazione tra professionisti. Tra queste spicca l'introduzione del nuovo art. 177-bis del TUIR, che riconosce la neutralità fiscale al conferimento di studi professionali – individuali o associati – in Società tra Professionisti (STP).

Si tratta di un cambiamento radicale: prima della riforma, infatti, il conferimento di uno studio in una società per l'esercizio di attività professionali, era considerato "realizzativo" e a seguito di detta operazione si assisteva ad un'emersione immediata di plusvalenze tassabili¹.

Oggi, invece, la nuova disposizione consente al professionista di trasferire il proprio studio in una STP senza incorrere in alcuna immediata emersione di plusvalenze, favorendo di fatto: la crescita, la patrimonializzazione e il ricambio generazionale degli studi professionali.

¹ In merito si riportano le conclusioni cui giunse l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 125/2018 "Per quanto concerne la rilevanza fiscale del "conferimento dello studio professionale" dell'istante nella STP-SRL, si ritiene di non poter condividere la soluzione prospettata dal contribuente in ordine alla possibilità di applicare a tale operazione il regime fiscale di cui all'art. 176 del Tuir ai sensi del quale "i conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. (...)". In effetti, nel caso di specie non è soddisfatto il presupposto soggettivo richiesto dalla citata disposizione in quanto il soggetto conferente non esercita (prima dell'operazione di conferimento) alcuna impresa commerciale ed inoltre il medesimo soggetto determina il proprio reddito imponibile secondo regole diverse da quelle previste per gli imprenditori commerciali. Tali circostanze, quindi, impediscono che il regime di neutralità fiscale di cui al citato art. 176 del TUIR, possa trovare applicazione in riferimento al caso in esame."

Il perimetro della neutralità: il nuovo art. 177-bis TUIR

Il cuore della riforma fiscale introdotta dal D.Lgs. 192/2024 è rappresentato dall'articolo 177-bis del TUIR, che prevede un regime di neutralità per il conferimento degli studi professionali in Società tra Professionisti (STP). La norma stabilisce che il conferimento di un complesso unitario di attività materiali e immateriali – tra cui rientrano la clientela, l'avviamento e altri elementi intangibili – nonché delle relative passività, organizzato per l'esercizio dell'attività artistica o professionale, non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze.

In tal caso, il soggetto conferente assume come valore delle partecipazioni ricevute la somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti delle attività e passività conferite; mentre la STP - conferitaria - subentra nella posizione fiscale del conferente e deve evidenziare tali valori in apposito prospetto all'interno della dichiarazione dei redditi.

L'impianto normativo ricalca la logica del conferimento d'azienda disciplinato dall'art. 176 del TUIR, segnando un'importante equiparazione tra impresa e attività professionale, sul piano tributario. Tuttavia, il beneficio fiscale è subordinato a due condizioni imprescindibili: il conferimento deve avere ad oggetto un complesso strutturato e organizzato, e la società conferitaria deve essere una STP costituita ai sensi dell'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, cioè una società iscritta all'Albo e soggetta alla disciplina delle professioni regolamentate.

Un elemento innovativo della disposizione è l'introduzione, per la prima volta, di una definizione fiscale di "studio professionale". Esso è inteso come un insieme organico e funzionalmente organizzato di attività e passività – materiali e immateriali – idoneo a supportare l'esercizio dell'attività professionale. Sono quindi escluse dal perimetro della neutralità le operazioni frammentarie, che abbiano a oggetto singoli beni o asset non idonei a costituire un'unità economico-funzionale.

Rispetto alla bozza iniziale del decreto, il testo definitivo ha chiarito alcuni aspetti rilevanti, fugando le ambiguità interpretative emerse nella fase di consultazione. In particolare, è stato puntualizzato che il conferimento deve riguardare un'organizzazione autonoma e strutturata, e non singoli elementi "riferibili" all'attività professionale.

È importante sottolineare che il regime di neutralità fiscale introdotto dall'articolo 177-bis del TUIR non si applica qualora il conferimento venga effettuato in favore di una Srl ordinaria, priva dei requisiti previsti per le Società tra Professionisti (STP). Lo stesso comma 1, primo periodo, dell'articolo 177-bis stabilisce in modo espresso che il soggetto conferitario deve essere una società costituita per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Di conseguenza, in assenza di tali requisiti – e quindi nel caso di conferimento in una società di capitali non qualificata come STP – l'operazione non può beneficiare del regime di neutralità e determina il realizzo delle componenti positive e negative, con conseguente emersione e tassazione delle plusvalenze.

Nella fase di pianificazione dell'operazione, sarà opportuno, quindi, verificare con

precisione la natura giuridica della società conferitaria, al fine di evitare effetti tributari inattesi o contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Effetti su IVA e imposta di registro

Il regime di neutralità fiscale introdotto dall'art. 177-bis del TUIR si estende anche ai profili delle imposte indirette, in particolare all'IVA e all'imposta di registro.

Per quanto riguarda l'IVA, il conferimento dello studio professionale è ora escluso dal campo di applicazione dell'imposta, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b), del DPR n. 633/1972. La norma, come modificata, considera tali conferimenti estranei alle cessioni di beni, allineandoli a quelli già previsti per i conferimenti d'azienda.

Sul piano dell'imposta di registro, si applica la tariffa prevista per i conferimenti d'azienda, assicurando così coerenza e uniformità di trattamento rispetto agli atti societari di cui alla tariffa parte 1 art. 4 del DPR n. 131/1986.

Continuità dei valori fiscali e passaggio di regime

Dal punto di vista tecnico, il conferimento dello studio comporta il passaggio da un regime di lavoro autonomo (basato sul principio di cassa) a un regime d'impresa (principio di competenza). Tale passaggio potrebbe, in linea teorica, determinare fenomeni di doppia imposizione o salti d'imposta.

Per evitarli, il comma 4 dell'art. 177-bis TUIR stabilisce che i componenti positivi e negativi già rilevati ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo non rilevano ai fini del reddito d'impresa della STP, evitando così salti o duplicazione di imposizione.

Operazioni societarie ammissibili

Oltre al conferimento classico, il nuovo quadro normativo consente diverse modalità di riorganizzazione, tra cui:

- la trasformazione di uno studio associato in STP;
- la fusione tra STP preesistenti;
- la scissione di un ramo d'attività professionale in una nuova STP;
- il conferimento in una STP costituita ad hoc o già esistente, anche con soci di capitale.

In tutti questi casi, la condizione imprescindibile per l'applicazione della neutralità è che l'oggetto del conferimento abbia le caratteristiche richieste: complesso unitario, organizzato, autonomo in società per l'esercizio di attività professionali regolamentate.

Questioni ancora aperte

Nonostante l'indubbia portata innovativa dell'articolo 177-bis del TUIR, la norma lascia aperte alcune aree di incertezza che meritano attenzione. Tra le principali questioni interpretative ancora irrisolte, si segnalano due aspetti di rilievo.

Perizia di stima: in caso di conferimento in una società di capitali – ad esempio una Srl STP – resta da chiarire se sia necessaria la perizia prevista dall'art. 2465 del Codice

civile. Sebbene, secondo i principi civilistici, la corretta valorizzazione del patrimonio conferito imponga la redazione di una perizia giurata in presenza di beni in natura o crediti, l'art. 177-bis non menziona espressamente tale obbligo, lasciando spazio a dubbi interpretativi.

Riallineamento dei valori: la norma non contempla la possibilità per la STP di accedere al meccanismo del riallineamento dei valori contabili con imposta sostitutiva, previsto invece per i conferimenti d'azienda. L'assenza di una previsione specifica solleva interrogativi sull'applicabilità di tale misura alle operazioni effettuate ai sensi del nuovo regime.

Questi profili, ad oggi privi di chiarimenti ufficiali, richiederanno presumibilmente l'intervento dell'Amministrazione finanziaria o della prassi per definire in modo univoco l'ambito operativo del nuovo articolo.

Cessione quote vs. cessione studio

Tra le questioni ancora aperte uno dei punti più sensibili riguarda, certamente, il possibile rischio di riqualificazione elusiva nei casi in cui il professionista, dopo aver conferito il proprio studio in una STP, proceda in tempi brevi alla cessione delle partecipazioni in cambio ricevute.

È noto, infatti, che la cessione diretta dello studio professionale genera un reddito di lavoro autonomo, soggetto ad aliquota IRPEF progressiva fino al 43%. Diversamente, la cessione delle quote di partecipazione in una società genera una plusvalenza tassata come reddito diverso, al 26% (o al 18% in caso di rivalutazione del valore delle partecipazioni). La differenza di trattamento può indurre l'Amministrazione finanziaria a ipotizzare un intento elusivo, con riqualificazione dell'operazione come cessione indiretta dello studio, qualora manchino valide motivazioni economiche.

Sebbene l'art. 176 TUIR, relativo ai conferimenti d'azienda, contenga una clausola esplicita di esclusione dell'abuso del diritto in caso di successiva cessione delle partecipazioni, il nuovo art. 177-bis non prevede una disciplina analoga. Siffatta circostanza, lascia aperta la strada a potenziali contestazioni.

Ora, poiché in base all'art. 10-bis dello Statuto del contribuente, è considerata abusiva qualsiasi operazione priva di sostanza economica e finalizzata esclusivamente all'ottenimento di un vantaggio fiscale indebito, per evitare rischi di riqualificazione, sarà fondamentale che l'operazione sia sorretta da adeguate motivazioni economiche, da documentare con precisione. Tra queste, possono rientrare a titolo esemplificativo le seguenti fattispecie:

- la riorganizzazione dell'attività in chiave multidisciplinare;
- l'ingresso di soci finanziatori;
- il passaggio generazionale nella gestione dello studio;

Conclusioni

L'introduzione dell'articolo 177-bis del TUIR, segna una svolta di rilievo per la fiscalità delle professioni, riconoscendo per la prima volta una piena dignità tributaria a

tutti i professionisti iscritti agli albi professionali. La possibilità di conferire una realtà professionale (sia in forma individuale sia in forma associata) in una Società tra Professionisti (STP), in regime di neutralità fiscale, rappresenta un passaggio decisivo verso l'equiparazione tra impresa e attività professionale sotto il profilo organizzativo e fiscale.

Come ogni intervento innovativo, tuttavia, la norma non è esente da margini di incertezza applicativa, che dovranno essere chiariti attraverso futuri interventi normativi, interpretativi o giurisprudenziali. Fino ad allora, sarà essenziale che i professionisti interessati a riorganizzare la propria attività in forma societaria affrontino con attenzione il processo di conferimento, curandone ogni aspetto – fiscale, civilistico e contabile – al fine di garantire la corretta applicazione del nuovo regime ed evitare possibili contestazioni.

La direzione è comunque chiara: il modello tradizionale dello studio individuale o associato lascia progressivamente spazio a strutture più evolute e societarie. Il professionista del futuro sarà sempre più organizzato, integrato e pronto a confrontarsi con logiche di governance e crescita tipiche dei modelli societari.

La trasformazione da Studio associato a STP Srl

Danilo Di Giacomo,
Michela Sarli,
Componenti CdA Fondazione
Centro Studi UNGDCEC

La scelta di modificare la veste giuridica di uno Studio Associato in Società tra professionisti Srl, sotto il profilo puramente civilistico, configura un'operazione di trasformazione ai sensi dell'art. 2500 *ter* C.C., di cui conserva l'immanente scopo di evoluzione fisiologica di un complesso aziendale con prospettive di crescita. Attraverso tale operazione si realizza il mutamento della disciplina che regola i rapporti riconducibili all'ente trasformando, i quali proseguono in capo all'ente trasformato, senza soluzione di continuità. Aderendo alla tesi che fa dello Studio associato un'associazione non riconosciuta (equiparata alla società semplice negli aspetti normativi), la sua trasformazione in società di capitali rientra nelle caratteristiche di una trasformazione eterogena progressiva¹.

Da sempre il Legislatore guarda con evidente favore all'istituto della trasformazione, dedicandovi gli articoli dal 2498 al 2500 *novies* del Codice Civile e ponendovi, nell'ambito dell'articolo 2499, come unico limite quello della sussistenza di incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa, consentendo di darvi luogo finanche in pendenza di procedura concorsuale.

Tale favore si è confermato e rinnovato anche di recente, raggiungendo il mondo delle aggregazioni professionali, mediante il riconoscimento – a lungo invocato – della neutralità fiscale delle trasformazioni che interessino società che svolgono attività professionale, ai sensi dell'art. 177 *bis*, comma 2, lett. c), TUIR. Le rilevanti implicazioni dell'art. 177 *bis* - oggetto di approfondimento in altro contributo della presente pubblicazione - hanno una portata segnatamente e sapientemente ampia, a dimostrazione di una moderna riconsiderazione, da parte del Legislatore, dell'importanza delle aggregazioni, quale modalità di esercizio delle professioni flessibile e più adatto all'era delle specializzazioni.

E' indubbio che tale alleggerimento fiscale, quale che sia l'operazione straordinaria attraverso la quale vi si approdi, potrebbe dare nuova linfa alla forma della STP Srl, ancora forse troppo poco percorsa.

Quadro normativo e principali differenze tra Studio associato e Società tra professionisti

Prima di approfondire gli aspetti civilistici, fiscali e operativi della trasformazione, appare opportuno introdurre, attraverso un breve inquadramento normativo, le più significative differenze tra Studio Associato e STP Srl.

Lo Studio professionale associato è un'associazione non riconosciuta, priva di perso-

¹ P.O. CNDCEC N. 53/2018 pubblicato il 19/03/2019

nalità giuridica, fondata su un contratto associativo di natura privata o per atto pubblico, equiparata generalmente alla società semplice; tuttavia, ne viene riconosciuta la capacità di porsi come centro autonomo di rapporti giuridici e di imputazione di interessi². Si configura, dunque, come organizzazione di almeno due professionisti, che decidono di esercitare assieme la propria professione, mantenendo ciascuno la propria autonomia; costoro, gli associati, intrattengono rapporti individuali con i propri clienti, con responsabilità e tariffe assunte singolarmente. La gestione dei rapporti interni prevede trattamento e collaborazione paritetici tra i membri, i quali condividono spazi, strumenti di lavoro, costi di gestione. Il singolo professionista associato può compiere negozi giuridici, sia tramite stipula, sia mediante esecuzione del contratto; allo Studio associato e al singolo professionista, la giurisprudenza riconosce, inoltre, un potere di rappresentanza reciproco, cosicché l'associato con cui si conclude il contratto fa sorgere l'obbligazione di eseguirlo anche in capo agli altri associati.

Una Società tra professionisti (STP) è, invece, una forma societaria definita dalla L. 183/2011, art. 10, commi 3-11, e regolamentata dal D.M. 8.2.2013, n. 34, prevista per l'esercizio di attività professionali ordinistiche. Può essere mono o multidisciplinare e può assumere una delle forme giuridiche societarie previste dal Codice Civile, ossia società di persone (semplice, in nome collettivo o in accomandita semplice), società cooperativa di almeno 3 soci, o società di capitali (per azioni e a responsabilità limitata, anche unipersonali, o s.a.p.a), con esclusione della srls. Possono assumerne la qualifica di socio i professionisti che hanno l'obbligo di iscrizione ad ordini, albi e collegi, cittadini unionali purché in possesso del titolo di studio abilitante e, anche, soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento. Un professionista può essere socio soltanto in una STP, essendo vietata la partecipazione contemporanea in altre, sebbene resti tuttavia sempre possibile l'esercizio della propria professione in forma individuale e autonoma.

Sin dalla breve sintesi dell'inquadramento normativo delle due differenti realtà aggregative, si individuano le principali conseguenze che ci si aspetta di ottenere dall'operazione evolutiva dello Studio Associato in STP Srl, attraverso la necessaria adozione da parte dell'ente trasformando delle disposizioni civilistiche, contabili e fiscali della società di capitali che ne risulta.

Anzitutto, in tema di responsabilità patrimoniale, appare utile rilevare che, proprio come nelle più comuni trasformazioni eterogenee progressive delle imprese commerciali, anche in tale fattispecie si rinviene il passaggio dalla responsabilità personale e illimitata degli associati per le obbligazioni dello Studio alla responsabilità limitata dei soci delle STP Srl.

In secondo luogo, quanto alla partecipazione agli utili e alle perdite, se da un lato lo Studio associato può dotarsi, nell'atto costitutivo, di criteri di attribuzione differenti e non necessariamente proporzionali ai conferimenti, dall'altro la STP Srl deve adeguarsi alle disposizioni dell'art. 2468 C.C..

Anche in tema di regime contabile notevoli sono le implicazioni, laddove è obbligato-

² P.O. CNDCEC N. 53/2018 pubblicato il 19/03/2019

rio l'abbandono della contabilità semplificata ex art. 18 DPR n. 600/73 – se adottata in quanto naturale dallo Studio associato – a favore dell'adozione della contabilità ordinaria, imposta alle società di capitali e, quindi, alla trasformata STP Srl. Vien da sé il conseguente passaggio dal criterio di determinazione del reddito per cassa, ai sensi dell'art. 54 TUIR, all'adozione del principio di competenza di cui all'art 109 TUIR. Infine, dal punto di vista dell'imposizione diretta, ferma l'assoggettabilità all'IRAP tanto dello Studio Associato quanto della STP Srl (entrambi dotati di autonoma organizzazione ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 446/1997), con la trasformazione, la STP Srl risultante è attratta nell'ambito del reddito di impresa e diviene, quindi, un soggetto IRES.

Aspetti civilistici

La trasformazione di uno Studio associato in STP Srl costituita a norma dell'articolo 10, L. 183/2011 avviene, ai sensi dell'art. 2500 *ter* C.C., mediante decisione della maggioranza degli associati (in deroga al disposto di cui all'art. 2252 C.C.), determinata secondo la partecipazione di ciascuno agli utili stabilita nel contratto associativo, salvo diverse maggioranze da questo prefissate. Resta fermo il diritto di recesso dell'associato che non ha concorso alla decisione.

Non vi è dubbio che si tratti di un'ordinaria trasformazione eterogena progressiva, anche nella considerazione che la Società tra professionisti, di cui alla L. 183/2011, sul piano civilistico, non è una tipologia societaria singolare, ma si costituisce sottoforma di una tra le società tipizzate al Titolo V del Libro V, pur con regole proprie per l'esercizio dell'attività professionale per cui è pensata; tanto emerge dal dettato dell'art. 10, comma 3, L. 183/2011, che recita: *“E' consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile”*.

L'atto attraverso cui si realizza la trasformazione in STP Srl dev'essere redatto presso un notaio, in forma scritta di atto pubblico, e deve contenere tutte le informazioni richieste dall'art. 2463 C.C. per l'atto costitutivo della Srl, in quanto tale è la sua valenza oltretutto.

Ai sensi dell'art. 2500 *octies* C.C, a tutela dei creditori, la trasformazione ha effetto solo dopo che siano trascorsi sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 2500 C.C., termine durante il quale i creditori – opportunamente informati ai sensi di legge dell'operazione straordinaria posta in essere - possono promuovere opposizione alla stessa; soltanto nel caso in cui tutti i creditori vengano interamente soddisfatti o prestino il loro esplicito consenso all'operazione, il termine anzidetto è derogabile, con conseguente responsabilità limitata dei soci decorrente dal perfezionamento degli adempimenti pubblicitari.

Propedeutica all'atto di trasformazione, è la predisposizione di una situazione patrimoniale dello Studio associato aggiornata alla data della trasformazione, necessaria ad attribuire un valore alle quote detenute dagli associati, anche in funzione di un'eventuale liquidazione per recesso e degli apporti. Ai sensi dell'art. 2465, è obbligatorio predisporre e allegare all'atto di trasformazione una perizia di stima

che contenga la descrizione del complesso aziendale trasformando, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il valore attribuito alla consistenza dello Studio associato è almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione del patrimonio netto della STP Srl.

Giova ricordare, infine, che la trasformata STP Srl è tenuta all'iscrizione al Registro delle Imprese e alla sezione speciale dell'Albo, ai sensi del D.M. 34/2013, nonché a dotarsi di una polizza professionale.

Conseguenze contabili e fiscali

L'operazione di trasformazione in STP Srl, come detto, rende necessaria l'adozione della contabilità ordinaria e del principio di competenza, in luogo del naturale regime di contabilità semplificata per cassa ex art. 18 DPR n. 600/73 dello Studio associato professionale. Non di meno, comporta la transizione da un regime di produzione di reddito da lavoro autonomo a quello di reddito d'impresa. Tali sostanziali cambiamenti hanno molteplici implicazioni sul piano contabile e fiscale.

Come anticipato, in sede di predisposizione della documentazione propedeutica all'operazione, è fondamentale predisporre una situazione contabile dello Studio Associato trasformando e, più precisamente, includervi uno Stato Patrimoniale di attività e passività fiscalmente riconosciute, il cui differenziale genera un patrimonio netto che, dedotto il capitale sociale della società trasformata, rappresenterà riserve di utili già tassate sugli associati. Il trattamento di tali riserve rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 170, comma 3, TUIR, e, dunque, le riserve generate negli esercizi precedenti alla trasformazione eterogenea, non distribuite agli associati, non sono assoggettabili a tassazione in caso di successiva distribuzione, stante la loro tassazione per trasparenza in capo agli associati nel periodo di imposta di formazione. Tale previsione è finalizzata ad evitare fenomeni di doppia imposizione.

Quanto alle riserve che si formano a decorrere dalla trasformazione, quindi nel contesto della ST Srl, anche se generate svolgendo attività professionale, sono da inquadrare come riserve di utili di società di capitali che, se e quando distribuite, producono reddito da capitale in capo al Socio con tassazione al 26% mediante ritenuta alla fonte (nel caso di socio persona fisica).

Ancora al fine di evitare duplicazioni o salti d'imposta, intervenendo con l'art. 177 bis co. 3, il Legislatore ha inteso normare anche la fase di passaggio da reddito di lavoro autonomo a reddito d'impresa, in aderenza a quanto già affermato dalla prassi in fattispecie simili³, determinando quanto segue:

i componenti positivi e negativi, che hanno già concorso alla formazione del reddito di lavoro autonomo in base alle norme a questo applicabili, anche se di competenza di periodi d'imposta successivi, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito d'impresa *post* trasformazione;

i componenti positivi e negativi che, invece, non hanno concorso alla formazione del reddito di lavoro autonomo in quanto non incassati o non pagati prima della trasfor-

³ Risposta n. 107/20218

mazione, concorreranno alla determinazione del reddito d'impresa al momento della loro manifestazione finanziaria anche se di competenza di anni antecedenti.

Neutralità fiscale dell'operazione di trasformazione. Rinvio

Come sopra anticipato, le operazioni di straordinarie che interessano società nell'ambito delle quali viene esercitata attività professionale hanno recentemente beneficiato di importanti novità fiscali, che hanno portato al superamento della storica negazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della neutralità di simili operazioni in quanto estranee alle dinamiche commerciali.

Oggi, dunque, si può senza dubbio affermare, sulla base dell'art. 177 bis, co. 2, lett. c), TUIR - con cui il Legislatore ha definitivamente chiarito che tali operazioni non realizzano plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti - che è possibile effettuare una trasformazione di uno Studio associato in una STP Srl senza subire conseguenze fiscali negative.⁴

Conclusioni

Oltre allo storico favore del Legislatore per le operazioni di trasformazione progressiva, segnale di diffuso riconoscimento di maturità e affidabilità della realtà trasformanda in società di capitale, e alla - tasto attesa - leva fiscale derivante dalla detassazione introdotta dalla legge delega fiscale L.111/2023, si analizzino in conclusione i molteplici vantaggi fiscali e strategici che acquisisce la STP Srl trasformata. Ad esempio, si rivelano certamente attrattivi la limitazione della responsabilità patrimoniale dei soci, la dotazione di una polizza assicurativa professionale propria della società, la tassazione diretta IRES in luogo della tassazione per trasparenza dei soci, la maggiore flessibilità in entrata e in uscita al capitale sociale, il maggior grado di multidisciplinarietà, la possibilità di attrarre soci investitori non professionisti, un inquadramento normativo civilistico, contabile e fiscale più definito e meno soggetto ad interpretazioni confutabili. Sono questi solo pochi aspetti, puramente esemplificativi, sufficienti tuttavia a delineare il profilo di una realtà trasformata che abbia struttura e caratteristiche più dinamiche, moderne, adatte alle numerose e sempre nuove esigenze del mercato.

⁴ Per i dettagli della neutralità fiscale dell'operazione, si rinvia a tutto quanto esposto all'articolo precedente della presente pubblicazione, neutralità applicabile anche alla realizzazione dell'operazione in analisi.

Il (possibile e, fortunatamente, inevitabile) punto di incontro tra sostenibilità e Società Tra Professionisti (STP): premessa introduttiva

Emanuele Artuso,
Elena Vaudano,
Componenti Comitato
Scientifico Fondazione
Centro Studi UNGDCEC

Premessa, a mo' di inquadramento, sulle "fonti/pseudofonti"

Nel dibattito, nella pratica e nell'organizzazione professionale, costituisce dato di comune esperienza la centralità della "sostenibilità", come si può agevolmente evincere (i) non solo dall'evoluzione normativa ed interpretativa, (ii) ma anche dal comune buon senso e dall'osservazione empirica di come materialmente avviene l'attività nei nostri studi professionali.

Obiettivo di questo breve contributo è cercare di scorgere (e possibilmente fissare) i principali punti generali di una materia fresca e magmatica, in pieno divenire, sotto qualsiasi angolo visuale lo si voglia vedere (normativo, interpretativo, ecc.); pertanto, connaturata a questo quadro contestuale sarà una esposizione compendiosa, financo rapsodica e frammentaria, tesa appunto ad offrire una prima – sicuramente migliorabile – cornice.

In questa prospettiva, un primo ed indefettibile riferimento può essere rappresentato dalla recente norma tecnica UNI 11871:2022, entrata in vigore il 14 settembre 2022, che ha sostituito la Prassi di Riferimento UNI PdR 33:2017.

Trattasi della prima norma, a livello sia nazionale sia europeo, che cristallizza i principi ed i criteri per la gestione in forma organizzata di Studi professionali di Avvocati e/o Dottori Commercialisti, con particolare riferimento alla gestione dei rischi connessi all'esercizio delle rispettive professioni per la creazione e protezione del valore.

Insomma, la norma anela a modernizzare ed ottimizzare la gestione degli Studi professionali che operano in tutti i settori legali, fiscali, amministrativi e contabili, agevolando l'individuazione delle principali aree di rischio che insidiano l'attività professionale, per l'effetto favorendo l'adozione di strumenti utili a contenerle. La certificazione è applicabile a tutti gli Studi professionali indipendentemente dalle dimensioni, dalla localizzazione geografica e dalla forma giuridica. È inoltre applicabile anche agli Studi in fase di avvio, e questo può costituire un non trascurabile riferimento per i giovani professionisti che intendono aggregarsi nella forma di STP.

In estrema sintesi, tale fonte tocca i maggiori profili dell'attività professionale, dalla selezione dei collaboratori ai rapporti con i clienti, dalla comunicazione alla sostenibilità, favorendo un'organizzazione efficiente, valorizzando le modalità di gestione delle relazioni (sia interne, sia con i clienti e con l'insieme degli stakeholders) e cesellando princi-

palmente le seguenti aree da attenzionare: (i) tutela dell'ambiente; (ii) sfera lavorativa; (iii) intervento sul sociale.

Non solo. Sul tema verte anche il recentissimo Quaderno della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, *Professionisti e aziende nello scenario della sostenibilità. Attività in evoluzione e competenze emergenti*, 5 novembre 2024 ⁽¹⁾.

Il prezioso contributo offre un quadro di riferimento generale, in cui rappresentare lo scenario attuale degli elementi dell'economia e della politica della sostenibilità, per identificare e collocare le attività e le funzioni professionali realizzate, o realizzabili, nel supporto consulenziale e operativo alle aziende nel cammino verso la sostenibilità.

A ben vedere tutto ciò si incasella in un contesto fluido, in quanto investe oramai ogni ambito della vita sociale, economica e professionale, come ben si evince dall'ulteriore documento di studio, datato solo qualche giorno or sono, del CNDCEC, *Sostenibilità, governance e finanza dell'impresa: impatto degli ESG con particolare riferimento alle PMI. Evoluzione degli scenari. Business continuity, nuove opportunità, creazione di valore: oltre la compliance. Seconda edizione rivista in base ai recenti sviluppi di prassi e di normativa, anche alla luce delle proposte dell'Omnibus simplification Package: cosa è cambiato*, 17 aprile 2025 ⁽²⁾.

Ebbene, nell'ampio e chiaro documento, tra i numerosi spunti ed elementi di analisi, si pone l'accento sul significato di "valore" quale elemento centrale del nuovo "salto", di natura concettuale (prima ancora che culturale), non più contenibile nella mera massimizzazione del profitto a favore degli azionisti/*shareholders*, in quanto curvato verso una nuova dimensione che ne amplia il rapporto a tutti i fattori umani e produttivi con cui l'impresa interagisce e con cui persegue obiettivi comuni nella cornice della propria *value chain*.

In questa ottica, anche elementi (apparentemente) provvisti di un elevato grado di tecnicismo, quali il sistema di governance, il reperimento e l'impiego delle risorse finanziarie, ecc., devono essere filtrati ed interpretati secondo il "codice" ESG, traducendosi questo in una sorta di valore immanente a tutte le componenti l'ambito imprenditoriale e professionale.

Ecco il senso della rassegna di elementi e fonti/pseudofonti, qui citati: certificano il rilievo e la complessità del tema, oltre che la progressiva consapevolezza legislativa ed interpretativa di dover "fare i conti" con esso, prova ne sia che tutte queste fonti citate sono recentissime.

La sostenibilità negli studi professionali: un prisma multicolore

Provando comunque ad operare una compendiosa – sicuramente approssimativa e difettosa – ricognizione, anche sulla scorta delle citate "fonti/pseudofonti" ed anche al fine di concretamente declinare una definizione ed un contenuto di massima della "sostenibilità", è dato riscontrare che la sostenibilità negli studi professionali (e nelle STP) si può ragionevolmente articolare su una molteplicità ed eterogeneità di "pilastri": non solo

1 Reperibile al seguente percorso: <https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1794>

2 Reperibile al seguente percorso: <https://commercialisti.it/documenti-studio/sostenibilita-governance-e-finanza-dell-impresa-impatto-degi-esg-con-particolare-riferimento-alle-pmi/>

l'architrave "per definizione" più epidermicamente percepibile, ossia quello ambientale, ma anche nell'ambito lavorativo, sociale, economico.

Quanto alla sostenibilità ambientale degli studi professionali, è di palmare evidenza che, pur non originandosi all'interno delle strutture professionali prodotti inquinanti, sversamenti o particolari emissioni, ciò non toglie che esistano significative prospettive di miglioramento, a maggior ragione ove si ragioni in termini di STP, il che in linea di principio implica la strutturazione dell'organizzazione su basi dimensionali maggiormente ampie e condivise tra una pluralità di *stakeholders*.

Un ruolo primario è recitato dalla sempre crescente trasformazione digitale, la quale, ove implementata anche all'interno dello Studio e nei rapporti con i clienti, può comprimere consistentemente l'uso (e l'abuso...) della carta e dei materiali di corredo, di variegata matrice e consistenza (faldoni in plastica, raccoglitori con inserti in metallo, buste trasparenti ad anelli, ecc.), oltre che quello dei toner necessari alla stampa.

Non di meno, pure i dispositivi elettronici (personal computer, telefoni cellulari, tablet, ecc.) dopo un limitato numero di anni divengono rifiuti e nel momento in cui risultano obsoleti debbono essere smaltiti correttamente ⁽³⁾.

Ancora: ulteriore modalità per limitare l'impatto ambientale degli studi professionali è il sostegno alla mobilità da offrirsi alle risorse umane, in particolar modo nelle città di maggior dimensione e popolarità: in via del tutto esemplificativa e non esaustiva, lo studio professionale potrebbe (i) agevolare il lavoro da remoto, che la pandemia ha dimostrato non essere più un tabù, (ii) oltre a contribuire all'acquisto degli abbonamenti per i mezzi pubblici utilizzati per recarsi in ufficio, sublimando così la sostenibilità ambientale con quella lavorativa.

Proprio addentrandoci in quest'ultima, essa può fondatamente intendersi come totalizzante e generale nella vita dello studio professionale ed anche (ovviamente) della STP, in quanto fruibile da tutte le risorse umane componenti la struttura, qualunque sia il loro ruolo e la loro posizione "gerarchica", ed estrinsecabile come la possibilità di svolgere il proprio lavoro senza che ciò intruda e danneggi la propria vita personale, familiare, genitoriale, relazionale, ecc. ossia la sfera squisitamente privata al di fuori dell'attività lavorativa.

Trattasi di quadro variamente affrescato, in quanto sintetizza fattori economici (ossia ricevere il giusto compenso, in linea con lo sforzo profuso e che consenta un tenore di vita dignitoso e proporzionato) e precipuamente tecnici e professionali (ossia veder assicurati, da un lato, l'attribuzione di compiti adeguati, dall'altro lato la possibilità di crescita professionale), ed ancora la spendita di un tempo congruo, ragionevole, non abnorme rispetto a quello dedicato alla propria vita personale.

A mero titolo esemplificativo, si pensi a temi nevralgici quali la durata dei congedi di maternità e paternità, la presenza di permessi familiari, le iniziative di parental policy attivate su base volontaria a partire, ad esempio, dall'introduzione dell'orario flessibile,

³ Al riguardo, si potrebbe ad esempio ragionare sull'estendere il noleggio operativo, tipico delle stampanti, anche ai computer, cosicché possano essere reinseriti nel mercato come strumenti utili e non come meri "rifiuti", generando numerosi benefici, quali ad esempio il non ritrovarsi con computer inadatti al lavoro quotidiano, la semplificazione delle uscite dedicate a questo capitolo di spesa, ecc..

dello smart working, fino all'assegnazione di incarichi maggiormente compatibili con le esigenze dei neogenitori.

Del resto, quanto appena evocato ben si salda, nel prisma della sostenibilità in generale, anche con la micro-lente della sostenibilità sociale. Infatti, sovente i professionisti supportano, secondo variegata modalità ed intensità, cause sociali: mediante l'effettuazione di attività non remunerata, lo svolgimento di eventi formativi nei quali far confluire temi sociali da accompagnare a quelli tecnici, l'erogazione di attività di formazione e sensibilizzazione svolta a titolo gratuito, l'effettuazione di elargizioni ad enti senza scopo di lucro, ecc.

D'altro canto, a ben vedere, già di per sé l'osservanza delle – numerose e rigorose – previsioni di compliance (*lato sensu* intese: adempimenti previdenziali; adempimenti antiriciclaggio; normativa sulla privacy; osservanza delle norme contabili, tributarie, ecc.) integra una sostenibilità sociale di amplissimo respiro, connaturata con lo svolgimento dell'attività professionale.

Ciò, in piena coerenza ed aderenza con il sempre crescente ruolo “sociale” giocato dalla nostra professione, quale baluardo di legalità che lo stesso Legislatore riconosce e valorizza.

Infine, quanto alla sostenibilità economica, questa di fatto sottende le altre categorie, in quanto *ex se*, ove non sia raggiunta e proseguita una sostenibilità economica, l'attività professionale non potrebbe essere perseguita e continuata. Tra le sue ulteriori composizioni, possono incasellarsi ad esempio l'analisi dei rischi e la valutazione della soddisfazione della clientela.

Alla luce di quanto telegraficamente tratteggiato, si confida risulti di estremo nitore la primazia strutturale della sostenibilità per l'avvio e per la continuità degli studi professionali, in quanto ed in sintesi:

- ove difettasse la sostenibilità economica, non vi sarebbe modo di trarre profitto per i professionisti e le proprie famiglie, e del pari di remunerare collaboratori, dipendenti e fornitori,
- ove difettasse la sostenibilità lavorativa, lo studio non sarebbe in grado di attrarre e proseguire nel rapporto con le migliori risorse umane,
- ove difettasse la sostenibilità sociale, non vi sarebbe riscontro esistenziale e strutturale nell'ambito operativo,
- ove difettasse la sostenibilità ambientale, si perseguirebbero condizioni di vita lavorativa anacronistiche e strutturalmente obsolete, oggi decisamente non più implementabili.

In altri termini, se vogliamo più semplicistici, si può affermare che, oggi, assurgono a parametri primari cui orientare l'attività di professionisti ed imprese anche gli obiettivi di sostenibilità, tra i quali la salvaguardia dell'ambiente, così come quelli di inclusione sociale, di tutela dei diritti dei lavoratori, di rispetto delle differenze: costituisce quindi un valore su cui plasmare l'attività anche il benessere di tutti – nessuno escluso – gli interlocutori dell'attività dell'azienda.

La prospettiva *forward looking* dovrà quindi sganciarsi dal breve termine (dall'oggi...),

su cui viene tipicamente strutturata la continuità aziendale, per curvarsi sul medio-lungo termine (il domani...), quale naturale evoluzione prospettica della sostenibilità, sino a poter includere la prima nella seconda.

Alcune riflessioni “di sistema” sui vantaggi riscontrabili dall’applicazione di un assetto “ESG-oriented”

L’adozione di un “sistema ESG”, conferente con le linee sopra tracciate, può comportare una pluralità di benefici per lo Studio professionale, a maggior ragione se si pensa all’assetto tramite STP, in particolare ove questa sia in fase di progettazione o di start up.

In via del tutto esemplificativa e senza alcuna pretesa di esaustività, *ictu oculi* si possono citare:

- in via generale, ampliare le opportunità professionali, nell’ottica sia dell’attività da svolgere e degli incarichi da ricevere, sia del più esteso e fluido networking con cui interagire, sia in termini reputazionali (anche quale effetto dei due elementi appena citati);
- maggior attrazione per giovani e valenti risorse, nate e cresciute secondo una prospettiva moderna ed attuale, che giustamente valorizzi le pari opportunità e l’inclusività, assicurando percorsi di formazione dedicati e crescita interna, ed ancora dando risalto alle individualità di ognuno (riluce l’importanza della “persona”);
- accrescere la soddisfazione del cliente, a maggior ragione ove questi sia fortemente impegnato nel perseguire i valori ESG;
- dimostrare l’impegno dello Studio nel gestire efficacemente i propri rischi e, per naturale effetto, il raggiungimento di una progressiva compressione dei costi afferenti alle garanzie assicurative obbligatorie per le responsabilità connesse all’esercizio della professione.

In specie, un elemento sul quale il giovane commercialista può spendere una utile riflessione è costituito proprio dall’affinità e dalla sinergia che può crearsi (i) sia tra professionisti in fase di aggregazione, che “masticano” la materia ESG, (ii) sia tra professionisti e clienti, sensibili alla materia ESG; infatti, verosimilmente imprese “ESG-oriented” preferiranno incaricare, ed avvalersi di, soggetti a loro volta provvisti non solo di competenze specifiche sul tema, ma anche recanti una sensibilità già formata.

In tale auspicata ottica, sembra chiaro il vantaggio competitivo di cui naturalmente potranno essere portatori i giovani professionisti, più malleabili ed inclini ad assorbire e valorizzare gli elementi di novità.

Quindi, in termini se vogliamo più diretti, per le strutture professionali in fase di start up, quanto appena abbozzato è ulteriormente percepibile, in quanto l’implementazione di un siffatto sistema è volta a favorire (i) i rapporti con la clientela, (ii) l’efficienza e l’efficacia della comunicazione interna ed esterna, fondamentale ove si tratti di nuove aggregazioni, (iii) l’acquisizione e la coltivazione di giovani risorse, anche nella prospettiva di un loro successivo incardinamento nell’associazione professionale.

Qualche riflessione finale

Alla luce di quanto affacciato, possono anticiparsi alcune osservazioni (magari qui solo superficialmente emerse e sicuramente perfettibili in un secondo momento), che paiono peraltro confermate da quanto chiaramente ed esaustivamente recato dalle conclusioni del già citato “Quaderno” *Professionisti e aziende nello scenario della sostenibilità. Attività in evoluzione e competenze emergenti*, 5 novembre 2024 (in specie, pagg. 75 e ss.), ossia:

- nell’evoluzione del concetto di sostenibilità, pare sempre più affermarsi una progressiva spontaneità di professionisti ed imprese all’abbracciarne i valori ed i sistemi, così tendenzialmente sostituendo un assetto di “obbligatorietà” (imposta dalla normativa, da criteri reputazionali, ecc.);
- gli elementi di valutazione non rispondono ad una logica meramente numerica, divenendo sempre più importante anche una ponderazione “qualitativa” delle attività e dei risultati;
- determinante, in questo processo, è il ruolo della “persona”, individuabile come la chiave di volta per la creazione di “ricchezza” e di “valore”;
- la possibilità di aggregare più persone, ognuna portatrice di una propria visione e di proprie specifiche competenze, non può che favorire ed accelerare un percorso di crescita impostato sulle direttrici appena citate, permettendo il fiorire di una visione polifonica ed eterogenea;
- l’integrazione, infatti, è da annotarsi positivamente sotto numerosi profili, relativi sia alle persone ed alle loro visioni e competenze, sia agli stessi elementi sui quali poggia la sostenibilità, addivenendo ad un equilibrato mix tra sostenibilità ambientale, sociale, lavorativa ed economica.

Il dibattito resta aperto e i professionisti, anche sotto questo profilo, sono destinati al cambiamento. Non è una scelta.

La digitalizzazione della STP quale ponte verso la sostenibilità

Matteo Cangini,
Componente CdA Fondazione
Centro Studi UNGDCEC

Nel panorama professionale contemporaneo, le società tra professionisti (STP) si trovano di fronte a una duplice sfida: abbracciare la trasformazione digitale e integrare pratiche sostenibili nelle proprie operazioni quotidiane. Questi due percorsi, apparentemente distinti, convergono in realtà verso un obiettivo comune: creare studi professionali più efficienti, responsabili e preparati per il futuro. La digitalizzazione non rappresenta solo un'evoluzione tecnologica necessaria, ma costituisce il vero e proprio ponte che conduce le STP verso un modello di business sostenibile sotto il profilo ambientale, sociale ed economico.

Le società tra professionisti, introdotte nel nostro ordinamento con la legge n. 183/2011, hanno rappresentato un'innovazione significativa nel modo di concepire l'esercizio delle professioni regolamentate. Si tratta di un modello organizzativo che permette ai professionisti, in particolare ai commercialisti, di strutturarsi in forme societarie più evolute rispetto agli studi associati tradizionali, offrendo maggiore flessibilità operativa e gestionale.

Tuttavia, a oltre dieci anni dalla loro introduzione, le STP faticano ancora a sfruttare appieno le potenzialità offerte in termini di aggregazione e di digitalizzazione, oltre che ad integrare nelle proprie strategie aziendali i principi ESG (Environmental, Social, Governance) che guidano oggi le scelte delle organizzazioni più innovative e competitive.

E' proprio per questo motivo che la trasformazione digitale non può più essere un'opzione, ma diventa una necessità imprescindibile per qualsiasi organizzazione professionale che voglia rimanere competitiva. Per le STP di commercialisti, questo processo implica l'adozione di soluzioni tecnologiche che interessano diversi ambiti, quali:

1. la gestione documentale digitale: l'implementazione di sistemi di archiviazione elettronica e firma digitale consentono di eliminare quasi completamente l'uso della carta, riducendo drasticamente l'impatto ambientale dello Studio;
2. il cloud computing: l'adozione di servizi cloud permette di ottimizzare l'utilizzo delle risorse informatiche, riducendo il consumo energetico e garantendo maggiore sicurezza e accessibilità ai dati;
3. l'utilizzo di software gestionali integrati: piattaforme che integrano contabilità, fatturazione elettronica, adempimenti fiscali e comunicazione con i clienti consentono di efficientare i processi e ridurre gli errori;
4. l'automazione dei processi ripetitivi: l'utilizzo di tecnologie di Robotic Process Automation (RPA) libera risorse umane da attività a basso valore aggiunto, permetten-

do ai professionisti di concentrarsi su consulenza strategica e analisi;

5. l'utilizzo di strumenti di collaborazione remota: videoconferenze, condivisione documentale e piattaforme collaborative riducono la necessità di spostamenti fisici, con evidenti benefici in termini di emissioni di CO₂.

Grazie all'adozione di strumenti tecnologici, la correlazione tra digitalizzazione e sostenibilità si manifesta su molteplici livelli, anche in ambito di sostenibilità ambientale, grazie alla transizione verso processi digitali, che comportano una significativa riduzione dell'impronta ecologica delle STP, nello specifico:

- dematerializzazione: la drastica riduzione dell'uso di carta e materiali di consumo diminuisce la pressione sulle risorse naturali;
- efficienza energetica: l'ottimizzazione dei sistemi informatici e l'adozione di tecnologie cloud riducono il consumo energetico complessivo;
- mobilità sostenibile: la possibilità di lavorare da remoto e di interagire digitalmente con clienti e istituzioni riduce gli spostamenti e le relative emissioni.

La digitalizzazione favorisce anche aspetti di sostenibilità sociale all'interno delle STP, come:

- work-life balance: l'adozione di modalità di lavoro flessibili migliora la qualità della vita dei professionisti e dei collaboratori;
- inclusività: le tecnologie digitali facilitano l'accesso ai servizi professionali anche a clienti con difficoltà di mobilità o residenti in aree geograficamente svantaggiate;
- sviluppo delle competenze: l'evoluzione digitale stimola l'aggiornamento continuo e la crescita professionale del personale.

Infine, ma non perché meno importante, è l'impatto sulla sostenibilità economica dello studio:

- efficienza operativa: l'automazione e l'ottimizzazione dei processi riducono i costi operativi e aumentano la produttività;
- resilienza del business: la digitalizzazione rende le STP più adattabili ai cambiamenti di mercato e alle crisi, come dimostrato durante la pandemia;
- nuove opportunità di business: competenze digitali avanzate consentono di offrire servizi innovativi, come la consulenza in materia di sostenibilità e reporting non finanziario.

Per questi motivi, le Società tra Professionisti, e in particolare quelle di Commercialisti, hanno un ruolo cruciale nel promuovere la sostenibilità non solo al proprio interno, ma anche presso i clienti, grazie a:

1. consulenza ESG: le STP digitalizzate possono offrire servizi di consulenza specializzata in materia di sostenibilità, aiutando le imprese clienti a integrare i criteri ESG nelle proprie strategie;
2. reporting di sostenibilità: con l'entrata in vigore della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), un numero crescente di aziende dovrà produrre report di sostenibilità. Le STP possono posizionarsi come partner strategici in questo ambito;
3. finanza sostenibile: i Commercialisti possono guidare le imprese nell'accesso a strumenti di finanza sostenibile, come i green bond o i finanziamenti legati a obiettivi ESG;

4. educazione e sensibilizzazione: le STP possono svolgere un ruolo educativo verso i clienti, promuovendo una cultura della sostenibilità nel tessuto imprenditoriale. Inoltre, per intraprendere un percorso efficace verso la digitalizzazione sostenibile, le STP dovrebbero:

1. effettuare un audit digitale e di sostenibilità: valutare lo stato attuale della digitalizzazione e dell'impatto ambientale dello studio per identificare le aree di miglioramento;
2. sviluppare un piano strategico integrato: definire obiettivi chiari e misurabili sia in termini di trasformazione digitale che di sostenibilità;
3. investire in formazione: garantire che tutti i membri dello studio acquisiscano le competenze necessarie per utilizzare efficacemente le nuove tecnologie;
4. adottare un approccio graduale: implementare le soluzioni digitali in modo progressivo, partendo dai processi a maggiore impatto;
5. misurare e comunicare i risultati: monitorare regolarmente i progressi e condividere i successi con stakeholder e clienti;
6. certificare l'impegno: considerare l'ottenimento di certificazioni ambientali (ISO 14001) o di sostenibilità (B Corp) per attestare l'impegno della STP.

Ma arrivati a questo punto, cosa dobbiamo aspettarci da tutte queste sfide "tecnologiche", visto che il percorso verso una STP digitale e sostenibile non è privo di ostacoli?

- resistenza al cambiamento: superare le resistenze culturali all'innovazione richiede leadership e visione chiara. Il "E' SEMPRE STATO FATTO COSI'" è l'emblema di questa resistenza;
- investimenti iniziali: le tecnologie digitali comportano costi iniziali che devono essere valutati in un'ottica di ritorno dell'investimento a medio-lungo termine;
- complessità normativa: la rapida evoluzione del quadro normativo in materia di digitalizzazione e sostenibilità richiede un aggiornamento costante;
- sicurezza informatica: l'aumento della digitalizzazione comporta maggiori rischi in termini di cybersecurity, che devono essere adeguatamente gestiti.

Alcune STP stanno già intraprendendo il percorso verso la digitalizzazione sostenibile, dimostrando che è possibile coniugare innovazione tecnologica, responsabilità ambientale e successo economico. Gli aspetti più significativi possono essere identificati in:

- implementazione di sistemi di gestione documentale completamente digitali;
- adozione di politiche di smart working e flessibilità lavorativa;
- utilizzo di energie rinnovabili per alimentare le sedi operative;
- sviluppo di competenze specialistiche in materia di consulenza ESG;
- creazione di partnership con startup innovative nel campo della sostenibilità.

Concludendo, la digitalizzazione rappresenta per le STP di Commercialisti non solo un'opportunità di modernizzazione e efficientamento, ma il vero e proprio ponte verso un modello di business sostenibile sotto tutti i punti di vista. In un contesto economico e sociale in cui le tematiche ESG assumono sempre maggiore centralità,

le Società tra Professionisti hanno l'opportunità di posizionarsi come attori chiave della transizione ecologica e digitale.

Le STP che sapranno abbracciare questa duplice trasformazione non solo miglioreranno la propria competitività e redditività, ma contribuiranno attivamente alla creazione di un sistema economico più responsabile e resiliente. La digitalizzazione sostenibile non è quindi solo una questione di innovazione tecnologica, ma una vera e propria responsabilità professionale verso i clienti, la società e le generazioni future. Il commercialista del XXI secolo è chiamato a essere non solo un esperto di numeri e normative, ma un consulente strategico capace di guidare le imprese verso modelli di business più sostenibili e digitalmente avanzati. Le STP rappresentano la struttura ideale per sviluppare e offrire queste competenze evolute, ponendosi come veri e propri fari di innovazione sostenibile nel panorama professionale italiano.

La rendicontazione di sostenibilità degli Studi

Sara Pelucchi,
Componente CdA Fondazione
Centro Studi UNGDCEC

La cultura della sostenibilità trova le sue radici fondanti nel passato e possiamo identificare nel 2015, con la diffusione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e con le prime previsioni normative in tema di rendicontazione di informazioni non finanziarie (poi divenute di sostenibilità), un momento di crescita della consapevolezza e maggior attenzione all'approccio alle tematiche ESG da parte delle realtà economiche.

Il focus iniziale è senza dubbio rivolto alle realtà imprenditoriali di più grandi dimensioni, per prime coinvolte nell'identificazione di impatti, rischi ed opportunità ESG e nei relativi obblighi di rendicontazione, ma la sostenibilità resta un tema prevalentemente volontario, basato su valori universali e di buon governo e slegato dall'appartenenza ad uno specifico settore o derivante dal solo superamento di soglie dimensionali di bilancio.

Indubbiamente la crescente disponibilità di dati, soprattutto in settori produttivi e di maggiore impatto, permette di poter rappresentare la correlazione positiva tra l'investimento nella gestione sostenibile e il buon andamento delle attività economiche. È di poche settimane fa la pubblicazione da parte di ISTAT di una Statistica Focus¹ in cui sono misurati, per il settore manifatturiero, i trend di miglioramento nei risultati delle imprese che investono maggiormente in sostenibilità.

Nel settore dei servizi professionali, centrale e primario è il lavoro profondo sulla cultura del Professionista, chiamato a misurarsi con elementi a volte nuovi o non consciamente misurati, per esplicitare in modo completo il valore creato dall'attività di Studio, inteso non solo in senso strettamente numerico e legato a grandezze monetarie, ma connesso ad elementi caratteristici dell'attività professionale, in cui l'elemento personale è prevalente.

La principale attenzione rispetto all'attività degli Studi è rivolta quindi alle tematiche sociali: le aggregazioni tra professionisti mettono in evidenza le possibili sinergie tra individui ed hanno quale elemento caratteristico la condivisione delle competenze e l'approccio personale.

Capitale umano e capitale relazionale sono perciò tra i principali driver di generazione del valore.

Investire in questi ambiti significa approcciare l'attività degli Studi con consapevolezza crescente rispetto al proprio posizionamento verso i temi di sostenibilità:

¹ ISTAT - Statistica Focus "Sostenibilità ambientale e performance economica delle imprese manifatturiere" - 5 maggio 2025.

- sviluppando il pensiero integrato per i Professionisti e
- avviando gradualmente dei percorsi virtuosi per mettere in pratica azioni concrete e per redigere, inizialmente per scopi di monitoraggio ed analisi interni ed eventualmente per pubblicazione, un report che integri valutazioni economiche e finanziarie ed elementi ulteriori, quali quelli reputazionali, sociali, naturali.

In sintesi, alla luce del ruolo svolto dagli Studi, posti al servizio di clienti appartenenti a diversi settori, l'attenzione ai temi ESG richiede sempre più di individuare le sinergie possibili tra professionisti appartenenti a differenti ambiti, sviluppando anche team multidisciplinari e investendo²:

- nello sviluppo di competenze specifiche per aderire con coerenza a percorsi virtuosi, che coinvolgano le risorse interne e i portatori di interesse esterni;
- nello sviluppo di competenze specifiche per soddisfare le esigenze dei propri clienti.

I benefici di questo approccio possono essere identificati:

- nella maggiore attrattività dello Studio verso risorse nuove e maggior capacità di retention, soprattutto tra le nuove generazioni di professionisti, più sensibili ai temi ESG;
- nella possibilità di creare un ambiente di lavoro salutare per le risorse coinvolte;
- nella attrattività dello Studio verso potenziali clienti interessati ad avviare percorsi di sostenibilità.

Oltre alle opportunità cui si è fatto cenno, gli Studi devono governare anche i rischi connessi:

- alla crescente digitalizzazione e mutamento dell'operatività tipica di alcuni ambiti di attività, con potenziale erosione del fatturato nel caso di mancato governo di queste evoluzioni;
- alla mancanza di risorse formate sui temi di interesse per il futuro della professione; all'andamento demografico della popolazione, fenomeno da leggersi:
 - a. in connessione a passaggi generazionali all'interno degli Studi, spesso di tipo familiare;
 - b. in connessione alla maturità del portafoglio clienti.

Dal punto di vista della formalizzazione, gli Studi professionali non sono tenuti a pubblicare una propria rendicontazione che, di fatto, ove presente è frutto di un approccio volontario da parte della governance.

Il reporting integrato

Una prima analisi di questo fenomeno è stata presentata nel Quaderno n. 11 "Il reporting integrato degli studi professionali"³, pubblicato dalla Fondazione OIBR nel mese di gennaio 2025. Nel documento sono analizzate le specificità della rendicontazione

² IFAC International Federation of Accountants - "Remaining Relevant: opportunities to expand your sustainability know-how" - Attractiveness of the profession - Education - Sustainability - Settembre 2022.

³ Fondazione OIBR - Quaderno n. 11 "Il reporting integrato degli studi professionali. Suggerimenti metodologici e spunti operativi dalla prassi degli studi di consulenza legale e fiscale."

volontaria predisposta da parte degli Studi professionali, prendendo a riferimento l'approccio del Report Integrato⁴ e della rendicontazione dei capitali, di seguito riepilogati:

<ul style="list-style-type: none"> • Capitale finanziario - Insieme dei fondi che: <ul style="list-style-type: none"> - Un'organizzazione può utilizzare per produrre beni o fornire servizi - Sono ottenuti tramite forme di finanziamento, quali l'indebitamento, l'equity, i prestiti obbligazionari oppure generati tramite l'attività operativa o dai risultati degli investimenti • Capitale produttivo - Oggetti fisici fabbricati (in contrapposizione alle risorse fisiche naturali) che un'organizzazione può utilizzare per produrre beni o fornire servizi. Essi includono: <ul style="list-style-type: none"> - Edifici - Macchinari, impianti e attrezzature - Infrastrutture (quali strade, porti, ponti e impianti di trattamento di acqua e rifiuti) <p>Il capitale produttivo viene spesso creato da altre organizzazioni, ma include beni prodotti dall'organizzazione che redige il report per la vendita o per uso interno.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Capitale intellettuale - Beni immateriali corrispondenti al capitale organizzativo e al valore della conoscenza. Essi includono: <ul style="list-style-type: none"> - Proprietà intellettuale, quali brevetti, copyright, software, diritti e licenze - Capitale organizzativo, come conoscenze implicite, sistemi, procedure e protocolli. • Capitale umano - Competenze, capacità ed esperienza delle persone e la loro motivazione ad innovare, che includono: <ul style="list-style-type: none"> - Condivisione e sostegno del modello di governance, dell'approccio di gestione dei rischi e dei valori etici dell'organizzazione - Capacità di comprendere, sviluppare e implementare la strategia di un'organizzazione - Lealtà e impegno per il miglioramento di processi, beni e servizi, inclusa la loro capacità di guidare, gestire e collaborare. • Capitale sociale e relazionale - Istituzioni e relazioni fra o all'interno di comunità, gruppi di stakeholder e altri network, nonché la capacità di condividere informazioni al fine di aumentare il benessere individuale e collettivo. 	<p>Il capitale sociale e relazionale include:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regole condivise, comportamenti e valori comuni - Relazioni con gli stakeholder chiave, nonché la fiducia e l'impegno che un'organizzazione ha sviluppato e si sforza di costruire e tutelare a vantaggio degli stakeholder esterni - Beni immateriali associati al marchio e alla reputazione sviluppata dall'organizzazione - Licenza di operare di un'organizzazione nel suo contesto sociale. <ul style="list-style-type: none"> • Capitale naturale - Tutti i processi e le risorse ambientali, rinnovabili e non rinnovabili, che forniscono beni o servizi per il successo passato, presente e futuro di un'organizzazione. Esso include: <ul style="list-style-type: none"> - Aria, acqua, terra, minerali e foreste - Biodiversità e integrità dell'ecosistema.
---	--	--

Figura 1: I sei capitali <IR> Framework, 2021, p.19

Il Quaderno n. 11 evidenzia gli elementi previsti per avviare, secondo le indicazioni del Framework IIRC, l'analisi dell'organizzazione e dell'attività dello Studio, "con l'obiettivo di far emergere i seguenti contenuti:

- a. *presentazione dell'organizzazione e dell'ambiente esterno: cosa fa lo Studio e quale è il contesto in cui opera;*
- b. *analisi della Governance: quale è la struttura della governance e come questa sostiene la creazione di valore nel tempo;*
- c. *modello di business: come lo Studio professionale combina le risorse a sua disposizione per svolgere le attività tipiche e raggiungere i propri obiettivi strategici;*
- d. *rischi ed opportunità: quali sono i rischi affrontati dallo Studio professionale e quali opportunità possono essere colte;*
- e. *strategia e allocazione delle risorse: che obiettivi si pone lo Studio e come prevede di raggiungerli;*
- f. *performance: quali sono gli obiettivi raggiunti e come questo risultato ha influito sui capitali;*
- g. *definizione degli aspetti rilevanti: l'attenzione dello Studio è focalizzata sugli aspetti che più di altri possono incidere sulla capacità di generare valore, sia attraverso impatti positivi che negativi."*

⁴ L'Integrated Reporting Council (IIRC) ha pubblicato un framework internazionale cui fare riferimento per la pubblicazione di un Report Integrato.

La lettura integrata di questi elementi permette al professionista di supportare il processo di valutazione della sostenibilità dell'attività dello Studio nel tempo, analizzando oltre al capitale finanziario e al capitale produttivo anche informazioni tra loro strettamente connesse e relative al capitale umano, al capitale reputazionale, al capitale intellettuale, al capitale naturale.

Checklist di sostenibilità

Vi sono anche altri strumenti a supporto del percorso di rendicontazione degli Studi, come la pubblicazione da parte di IFAC del documento "Checklist di sostenibilità per le piccole imprese"⁵, tradotto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il documento di IFAC ha l'obiettivo di promuovere l'approccio alla sostenibilità nelle PMI ma può essere letto anche in riferimento alle attività degli Studi professionali: anch'essi spesso di piccola e media dimensione e spesso in una fase iniziale dell'ideale percorso verso la sostenibilità del proprio operato. Il documento vuole essere uno stimolo per la governance nell'avviare una autovalutazione sui propri approcci ai temi della sostenibilità, esemplificando delle iniziative e azioni da valutare in ambito:

- ambientale;
- sociale;
- di governance.

47

Standard volontari di rendicontazione della sostenibilità

Nel contesto attuale aumentano anche le richieste fatte agli Studi da parte dei clienti circa la presenza di certificazioni o formalizzazione del proprio approccio ESG.

Questa mappatura della sostenibilità degli operatori economici, anche di piccole e medie dimensioni, è facilitata dall'introduzione di standard volontari europei di rendicontazione, VSME⁶, pubblicati da EFRAG⁷ nel mese di dicembre 2024. Il documento può essere preso a riferimento anche dagli Studi.

Gli standard VSME presentano un approccio modulare, prevedendo:

- un modulo Base, per le realtà al primo approccio con la rendicontazione di sostenibilità, che prevede la mappatura di 11 indicatori qualitativi e quantitativi;
- un modulo Comprehensive, applicabile agli operatori economici che iniziano ad implementare un sistema interno di procedure e monitoraggio di indicatori più sistematico, che prevede la mappatura di ulteriori 9 indicatori rispetto al modulo Base.

⁵ IFAC International Federation of Accountants - "Checklist di Sostenibilità per le piccole imprese" - Traduzione a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Dicembre 2023.

⁶ VSME è lo standard volontario di rendicontazione di sostenibilità previsto per le piccole e medie imprese.

⁷ EFRAG è il soggetto indipendente individuato dalla Commissione Europea di redigere gli standard di rendicontazione applicabili dagli operatori economici della UE.

Conclusioni

La misurazione dell'approccio di sostenibilità degli Studi è elemento a supporto della lettura prospettica dell'andamento degli stessi, anche alla luce della complessità del contesto in cui i professionisti si trovano ad operare.

Le ridotte dimensioni degli Studi in Italia rispetto ad altri Paesi esteri e la volontarietà della rendicontazione portano attualmente ad una ridotta diffusione dell'approccio olistico alla valutazione della performance degli Studi e alla rendicontazione, lasciata all'approccio volontario dei soci e tendenzialmente rispondente ad esigenze interne.

Il contesto attuale richiede però un approccio innovativo e di trasparenza anche da parte dei professionisti. Gli strumenti presentati in questo paragrafo possono essere un valido stimolo per intraprendere questo percorso.

Le STP benefit

Sara Pelucchi,
Mario Della Porta,
Componenti CdA Fondazione
Centro Studi UNGDCEC

Come ampiamente riportato negli altri contributi della presente pubblicazione, la presa di posizione della governance dello Studio rispetto ai temi della sostenibilità è stata analizzata ricercando degli elementi misurabili nel panorama delle aggregazioni.

In particolare, l'analisi condotta ha portato alla mappatura delle società tra professionisti e delle società tra avvocati attraverso utilizzo di apposita banca dati aggiornata al primo trimestre 2025.

Sono state individuate 6.258 società tra professionisti a livello nazionale, di cui 2.005 risultano iscritte all'Albo Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per una quota pari al 32% del totale.

La nostra attenzione si è focalizzata sulle società costituite come Società Benefit (di seguito SB): l'obiettivo è quello di individuare nel panorama delle possibili aggregazioni tra professionisti delle realtà tenute alla rendicontazione di sostenibilità. In particolare, secondo la Legge n. 208/2015, le SB pubblicano annualmente una Relazione di impatto. Delle 6.258 individuate, 64 Società sono costituite come SB.

Seppur di fronte ad una numerosità ridotta, abbiamo analizzato gli approcci della governance e i contenuti delle Relazioni di impatto e gettato le basi per ulteriori monitoraggi ed aggiornamenti futuri del fenomeno.

Procediamo nella presentazione di alcune informazioni generali rispetto a queste SB. La presenza territoriale è la seguente:



Figura 1: presenza territoriale delle STP e STA Società Benefit

La maggior parte delle società tra professionisti SB si concentra nel Nord Italia, con una presenza pari a quasi i 2/3 del totale.

Si evidenzia che 29 STP SB, pari al 45% del totale, sono iscritte all'Albo Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili mentre il 40% delle società è iscritta all'Albo Nazionale Forense. Seguono altre Società SB costituite tra Consulenti del Lavoro, Ingegneri, Architetti e Periti industriali.

La suddivisione delle Società SB rispetto all'iscrizione agli Albi professionali è così rappresentata:




Grafico 1: Suddivisione delle Società SB rispetto all'iscrizione ad Albi professionali

STP SB iscritte all'Albo Nazionale del CNDCEC

Abbiamo svolto un'analisi specifica riferita alle 29 STP SB iscritte all'Albo Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che rappresentano circa l'1,5% delle 2.005 STP iscritte all'Albo Nazionale e la cui presenza territoriale risulta essere la seguente:

Regione	Totale
Lombardia	10
Veneto	3
Piemonte	3
Emilia Romagna	3
Lazio	2
Toscana	2
Sicilia	2
Marche	2
Liguria	1
Campania	1
Totale	29

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha dato indicazione con il documento Pronto Ordini nr. 77/2021 “Quesito in materia di STP” circa la possibilità per la STP di “*assumere anche la qualifica di società benefit, costituendosi sin dall’inizio come STP società benefit, ovvero modificando il proprio atto costitutivo successivamente*”.

Tale previsione, di fatti, statuisce che la connotazione “benefit” (articolo 1, commi 376-384, legge 208/2015) di una STP non è incompatibile con la peculiare caratteristica dell’oggetto sociale della STP, che presederà esclusivamente lo svolgimento di una attività professionale “protetta” da parte dei soci professionisti.

La compatibilità tra STP e SB si traduce, pertanto, a livello statutario, nella fusione delle clausole previste dalla legge 183/2011 (e dal Dm 34/2013) per la STP con quelle prescritte (ai sensi della legge 208/2015) per configurare la società come “benefit”.

Di fatti, la forma societaria della STP non confligge con le caratteristiche della SB in quanto quest’ultima non si configura come novello modello societario o una specifica forma giuridica ma, banalmente, rappresenta una *species del genus*.

Analizzando la progressione temporale nella costituzione delle STP SB emergono:

- un ritardo nella diffusione delle SB, tenendo conto dell’entrata in vigore della Legge nel nostro ordinamento;
- una tendenza positiva, a partire dal 2020 in poi, con una crescita media in ognuno dei cinque anni esaminati del 62% del numero di Società.

Il grafico seguente mette in luce questa progressione. Il primo trimestre 2025 conferma l’andamento evidenziato negli esercizi precedenti.

51




Grafico 2: STP SB iscritte all’Albo Nazionale CNDCEC negli anni

Dando uno sguardo alla composizione dei soci delle STP SB, emerge che meno del 30% è rappresentato da donne. L'età media dei soci è di 54 anni e il numero medio è pari a 3.



Grafico 3: Composizione della governance delle STP SB iscritte all'Albo Nazionale CNDCEC

L'analisi dell'organizzazione interna della STP SB evidenzia una prevalenza delle strutture di piccola dimensione. In particolare, l'80% del totale è composto da STP SB la cui organizzazione coinvolge i soli soci (con una percentuale pari al 55%) o meno di 10 dipendenti (per una quota pari al 25%). Solo il 20% delle STP SB impiega più di 10 dipendenti e di queste il 3% ha più di 50 dipendenti.

Organizzazione STP SB	% sul totale
Presenza di soli soci	55%
Meno di 10 dipendenti	25%
Oltre 10 dipendenti	20%

Questo dato è combinato nella tabella successiva con la presenza territoriale per regione.

Organizzazione STP SB	Regione	Totale
Presenza dei soli soci	Lombardia	6
	Lazio	2
	Marche	2
	Campania	1
	Emilia Romagna	1
	Liguria	1
	Piemonte	1
	Sicilia	1
	Veneto	1
	Presenza dei soli soci	Totale
Meno di 10 dipendenti	Emilia Romagna	2

	Piemonte	2
	Lombardia	1
	Sicilia	1
	Veneto	1
Meno di 10 dipendenti	Totale	7
Oltre 10 dipendenti	Lombardia	3
	Toscana	2
	Veneto	1
Oltre 10 dipendenti	Totale	6
Totale Generale		29

Abbiamo analizzato alcuni dati relativi alle performance delle STP SB. Le basi per l'analisi condotta sono le seguenti:

- occorre evidenziare innanzitutto che alla data della nostra analisi non sono disponibili i dati delle Società costituite nel 2024 e nel 2025. La nostra analisi ha perciò riguardato le sole STP SB costituite in anni precedenti;
- la lettura del dato presenta inoltre alcune peculiarità: emerge un forte divario nei dati medi di fatturato, trainato da una singola realtà di dimensioni multinazionali. Vi sono inoltre realtà costituite sul finire dell'anno 2023 che non hanno prodotto fatturato nell'esercizio di riferimento. Per una migliore rappresentazione del dato abbiamo perciò concentrato l'analisi escludendo dal campione i dati di queste 3 STP SB.

53




Grafico 4: Fatturato medio delle STP SB iscritte all'Albo Nazionale CNDCEC

Il Grafico evidenzia un fatturato medio delle STP SB negli anni presi a riferimento in crescita e pari a circa 730 € migliaia: il dato è attribuito in misura prevalente alle realtà maggiormente strutturate, che presentano un fatturato medio fino a quattro

volte superiore a quello registrato nello stesso periodo di riferimento dalla STP SB con presenza di soli soci nella struttura.

Oggetto sociale delle STP SB

Elemento caratterizzante le SB è il perseguimento bilanciato dello scopo di lucro e di obiettivi di beneficio comune.

Il comma 379 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 prevede che le Società Benefit indichino nel proprio oggetto sociale le finalità di beneficio comune che intendono perseguire. Questi obiettivi si affiancano al requisito dell'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale esercitata dai professionisti soci della STP e regolamentata dal sistema ordinistico.

È lo stesso richiamato documento Pronto Ordini nr. 77/2021 del CNDCEC a fare un'elencazione esemplificativa e non esaustiva delle previsioni statutarie che devono prevedere il giusto coordinamento tra le due specifiche normative, così come di seguito:

- la società può introdurre accanto alla denominazione sociale (o alla ragione sociale) le parole "società benefit" o l'abbreviazione "SB";
- la Società Benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire;
- oltre alla necessaria indicazione dell'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale esercitata dai soci professionisti della STP, la società dovrà indicare le finalità di beneficio comune perseguite;
- la società dovrà elencare dettagliatamente le attività, individuare i soggetti beneficiari e indicare le attività vietate dai singoli ordinamenti professionali dei soci professionisti della STP oltre ad escludere le attività di impresa;
- la gestione della Società Benefit deve perseguire obiettivi ulteriori rispetto a quelli riconducibili al corretto perseguimento degli obblighi statutari e degli obblighi legali e coincidenti con il bilanciamento dell'interesse dei soci, del perseguimento delle finalità di beneficio comune e degli interessi della categorie di soggetti compresi tra gli stakeholders della SB;
- l'organo amministrativo deve nominare uno o più soggetti responsabili del perseguimento delle finalità di beneficio comune, specificando, eventualmente, caratteristiche soggettive, compiti e funzioni;
- la società è tenuta a redigere una relazione annuale particolareggiata concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio.

54

Relazione di impatto

Il comma 382 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 prevede che nel rispetto del criterio generale della gestione trasparente della SB e per le finalità individuate di cui ai commi 376-384, la Società redige una Relazione annuale (Relazione di impatto) particolareggiata concernente il perseguimento del beneficio comune da allegare al bilancio.

I contenuti della Relazione di impatto sono individuati dall'art. 1, comma 382, lett. a), b) e c), della già richiamata Legge n. 208/2015. La norma prevede inoltre che la Relazione sia pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente (comma 383).

Metodologia di misurazione adottata dalle STP

Si evidenzia che secondo le "Linee Guida NIBR sul Reporting delle Società Benefit", pubblicate dalla Fondazione OIBR, il report integrato, già richiamato nel capitolo precedente, è indicato quale idoneo a soddisfare le indicazioni della Legge n. 208/2015. Abbiamo analizzato le Relazioni di impatto pubblicate dalle SB rilevando quanto segue:

Misurazione Relazione di impatto	Nr.
Descrizione quali/quantitativa delle azioni svolte	7
BIA - B Impact Assessment	3
SI Road - Sustainability Impact Rating	1
SABI	1
Impact Value Chain	1
UNI PdR 134:2022 Rating di sostenibilità per imprese di minori dimensioni - modello di autovalutazione	1

La maggior parte delle Relazioni di impatto esaminate presenta aree di miglioramento rispetto all'approccio metodologico utilizzato per la misurazione degli impatti.

55

Obiettivi di beneficio comune indicati dalle STP

Dalla lettura delle Relazioni di impatto, il numero medio di obiettivi di beneficio comune indicato per l'anno di riferimento è pari a 6.

Gli obiettivi sono stati analizzati ed attribuiti alle aree di seguito descritte, seguendo l'impostazione individuata nelle Ricerche Nazionali¹ sulle SB pubblicate nel 2024 da un team di cui fa parte anche Assobenefit², associazione nazionale che riunisce le Società Benefit del nostro Paese:

- Area Capitale Sociale: riguarda il valore generato attraverso le relazioni con la comunità, gli stakeholder, i clienti, i fornitori e le reti sociali in cui l'organizzazione è inserita;
- Area Capitale Umano: comprende il valore derivante dalle competenze, dal benessere, dalla motivazione e dalla crescita delle persone che lavorano nell'organizzazione;
- Area Innovazione e Modello di Business: si riferisce alla capacità dell'organizzazione di innovare il proprio modello operativo e di generare valore sostenibile attraverso prodotti, servizi o processi;

1 Il riferimento è ai seguenti documenti pubblicati con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo delle Società Benefit da un gruppo eterogeneo di soggetti quali Nativa, Intesa SanPaolo, InfoCamere, dSEA, la Camera di Commercio di Brindisi - Taranto, Assobenefit:

- Ricerca Nazionale sulle Società Benefit 2024 - Parte 1: Risultati analisi descrittiva e di redditività
- Ricerca Nazionale sulle Società Benefit 2024 - Parte 2: Risultati analisi finalità specifiche di beneficio comune

2 Assobenefit, Associazione Nazionale per le Società Benefit, è stata costituita nel 2018. <https://assobenefit.org/>

- **Area Ambiente:** misura l'impatto ambientale dell'organizzazione in termini di uso di risorse naturali, emissioni, rifiuti e biodiversità;
- **Area Leadership e Governance:** attiene alla qualità della leadership, ai sistemi decisionali, ai principi etici e alla trasparenza nella gestione dell'organizzazione.

Emergono come prevalenti, stante la natura propria delle Società tra professionisti che vedono un elevato coinvolgimento delle persone, gli obiettivi di beneficio comune relativi alle aree del Capitale Umano e del Capitale Sociale, nonché obiettivi relativi all'area Ambiente.

Formazione, diffusione del modello Benefit e riduzione dei consumi sono in particolare gli obiettivi più volte indicati nelle Relazioni di impatto esaminate delle STP SB. Si riporta una sintesi dei principali obiettivi per ogni area e relative azioni poste in essere dalle STP SB:

Area Ambiente: l'attenzione è incentrata sulla riduzione dei consumi e degli sprechi (ad es. carta e altro materiale interno) e sul miglioramento del mix energetico delle STP, con ricorso a fonti di energia green e preferenza per fornitori locali.

Area Capitale Sociale: nelle relazioni con la comunità e gli stakeholder, le STP SB instaurano rapporti con scuole e soggetti del territorio a supporto di realtà svantaggiate e dedicano la risorsa tempo e le proprie competenze a sostegno di persone e aziende in difficoltà.

Area Capitale Umano: la cura delle persone, la tutela del benessere psico-fisico e l'attenzione alla formazione risaltano tra gli obiettivi di beneficio comune così come l'attivazione di percorsi di welfare e il miglioramento delle condizioni di lavoro (flessibilità equilibrio vita/lavoro) delle risorse coinvolte nell'attività tipica della STP SB.

Area Innovazione e Modello di Business: tra gli obiettivi emersi, si segnala l'investimento per l'ottenimento di certificazioni e la creazione di task force interne in tema di sostenibilità per migliorare e rendere all'avanguardia l'approccio delle risorse interne verso i propri clienti.

Area Leadership e Governance: i principali obiettivi delle STP SB sono la diffusione del modello Benefit, attraverso la costituzione di SB e l'ideazione di iniziative e momenti di confronto dedicati a questo tema.

Aree di impatto	Descrizione obiettivo	Nr. Obiettivi
Ambiente	<i>Riduzione consumi</i>	5
	<i>Energia green</i>	3
	<i>Riduzione sprechi</i>	3
	Fornitori locali	2
	Monitoraggio consumi	2
Totale		15
Capitale Sociale	<i>Consulenza per persone ed aziende in difficoltà</i>	4
	<i>Sostegno di progetti per bisognosi</i>	3
	Collaborazione con scuole	2

	Collaborazioni con organizzazioni non-profit	1
	Donazioni	1
	Incontri con clienti	1
Totale		12
Capitale umano	<i>Formazione</i>	5
	<i>Welfare aziendale</i>	4
	<i>Miglioramento delle condizioni di lavoro</i>	3
	Diversità e inclusione	1
	Laboratorio universitario	1
Totale		14
Innovazione del modello di business	<i>Certificazioni</i>	3
	<i>Social Media e sostenibilità</i>	3
	Creazione di una task force sostenibilità	2
Totale		8
Leadership e Governance	<i>Diffusione modello Benefit</i>	5
	<i>Convegni sulle SB</i>	2
	<i>Partnership sostenibili</i>	2
	Codice etico e condotta	1
	Miglioramento di policy aziendali	1
Totale		11
Totale Generale		60

Conclusioni

Dall'analisi svolta emerge che il modello delle SB si diffonde, seppur con ritardo rispetto all'entrata in vigore nel nostro Paese della norma che le disciplina, tra le Società tra professionisti.

L'analisi svolta, seppur ancora limitata ad un numero ridotto di realtà, permette di essere aggiornata nel tempo, proprio per dare una evidenza dell'evoluzione dell'approccio Benefit tra i Professionisti.

Si evidenzia una presenza prevalente di strutture di piccole dimensioni (coinvolgimento dei soli soci o presenza di meno di 10 dipendenti), che presentano performance in crescita ma di livello inferiore rispetto a realtà di più grandi dimensioni.

Il focus primario delle STP SB, a riprova della forte attenzione sulla componente personale è da rilevarsi principalmente:

- Nel riconoscimento di un sistema valoriale condiviso tra i soci;
- Nel benessere delle persone coinvolte;
- Nella diffusione di modelli virtuosi anche tra le imprese clienti.

Emerge tuttavia un'attenzione crescente all'impatto ambientale delle strutture e un ampliamento della misurazione degli impatti verso altri portatori di interesse, andando a coinvolgere realtà del territorio in cui le STP SB si trovano ad operare.

Il fisco limita l'aggregazione: la proposta dell'Unione

Serena Giannuzzi,
Probivira UNGDCEC –
Codelegata alla fiscalità,
referente del progetto
sull'incentivo alle aggregazioni

Il mondo delle professioni sta attraversando un percorso di trasformazione radicale, guidata dall'avanzamento tecnologico e dalla crescente consapevolezza ambientale. In un mondo sempre più interconnesso e digitalizzato, le professioni tradizionali lasciano spazio a nuove opportunità che richiedono competenze specifiche e innovative.

La necessità di adottare pratiche sostenibili sta facendo emergere nuove nicchie di mercato e, molte professioni, non solo rappresentano una risposta alle sfide ambientali, ma offrono anche possibilità di carriera stimolanti e remunerative; parallelamente, il settore tecnologico continua a evolversi ad un ritmo vertiginoso, introducendo nuove professioni legate all'intelligenza artificiale, alla robotica e alla cyber security e le competenze digitali sono ormai fondamentali per restare competitivi nel mercato del lavoro. Tuttavia, per poter acquisire un bagaglio di competenze che consenta di cogliere le opportunità offerte da questi nuovi settori, occorre investire in formazione continua e aggiornamento professionale, con un notevole impatto sui costi di gestione dell'attività.

Sempre più gli scenari economici, tecnologici e sociali pongono la business community e tutti i professionisti di fronte a nuovi rischi e ad altrettante opportunità straordinarie e sfidanti. Il mercato, in continua evoluzione, ci sta offrendo oggi una trasformazione delle competenze che ci porta verso una realtà in cui il ruolo del professionista si sta ampliando in diretta risposta alle mutevoli esigenze del sistema economico; oggi, ad esempio, la figura del commercialista sta acquisendo una nuova identità, più complessa e articolata, sempre più orientata verso un ruolo che ci vede partners strategici a supporto delle PMI che navigano in un mondo complesso e sempre pronto a nuove sfide.

Proprio questa richiesta di competenze sempre più specialistiche e trasversali ci mette nella condizione di poter affermare, senza alcun dubbio, che il futuro della categoria è l'aggregazione: per poter offrire al mercato consulenze diversificate e ad alto valore aggiunto servono realtà in cui lavorare in sinergia con chi detiene professionalità differenti dalla nostra.

A tutto questo si aggiungono gli effetti della pandemia globale che ha mutato ulteriormente l'approccio al lavoro, specialmente nelle nuove generazioni, portando così il contesto professionale a dover ridisegnare il proprio modello organizzativo e ad un sostanziale cambio di cultura che deve passare, necessariamente, anche dagli studi. In questo scenario riteniamo, quindi, che gli interventi della politica debbano andare in una direzione precisa: servono norme per favorire l'ingresso dei giovani nel mer-

cato degli studi professionali, servono realtà professionali multidisciplinari capaci di espandere il mercato e i servizi, difendere la marginalità e affrontare la concorrenza, orientate verso una crescita dimensionale che possa garantire competenze qualificate in risposta alle nuove richieste del mercato.

Quanto sopra è una esigenza che interessa trasversalmente l'intero mondo delle professioni che operano nel mercato attuale per le quali, sempre di più, si pone la necessità di lavorare in sinergia per combinare competenze tecniche avanzate e soft skills.

Partendo da qui e dall'importanza delle aggregazioni, l'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha presentato una proposta di Legge per l'estensione di un regime di flat-tax sostitutiva dell'Irpef per i contribuenti partecipanti a piccole associazioni professionali, al fine di superare quella che riteniamo essere una delle principali barriere allo sviluppo e al proliferare delle aggregazioni stesse, soprattutto nella prima fase dell'attività.

La proposta interesserebbe le associazioni professionali composte da un numero massimo di cinque associati e mira a raggiungere una sorta di trattamento di favore che si avvicini a quello previsto, in via naturale, per i professionisti e i lavoratori autonomi che operano attraverso l'adozione del regime forfettario; il tutto senza stravolgere i principi di base della contabilità e fiscalità negli studi, spostando di fatto questa opportunità non in capo allo studio associato, bensì al singolo associato e alle relative quote di reddito da partecipazione all'associazione stessa. In questo modo si andrebbe a creare una norma ad hoc con possibili conseguenze positive sia per le casse dello Stato che per il sistema economico in generale che favorisce l'aggregazione tra professionisti senza stravolgere i principi di gestione degli studi in quanto nella realizzazione della proposta sono state analizzate ed affrontate tutte le difficoltà oggettive del voler equiparare professionisti "associati" a professionisti "individuali". Per farlo siamo partiti dall'analisi di alcuni aspetti del contesto professionale in cui operiamo, sia attraverso i dati di una ricerca condotta dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti sui redditi medi dei Commercialisti¹, sia attraverso una survey dedicata divulgata ai nostri iscritti al fine di ottenere una fotografia delle modalità attraverso le quali i nostri Associati esercitano la professione.

I risultati non ci hanno stupito: l'80,1% del campione esercita l'attività in forma individuale e di questi, ben il 68% aderisce al regime forfettario; a questo si aggiunge che la scelta di esercitare in forma individuale, per il 42% dei colleghi intervistati, è stata condizionata dalla convenienza del regime agevolativo.

Allo stesso modo, un dato che certamente non ci lascia stupiti è la risposta del 95,8% dei colleghi che si dichiara consapevole del fatto che l'aggregazione sia uno strumento di crescita professionale che porterebbe a un maggiore sviluppo e qualità del lavoro: d'altronde, rivolgendoci ad una platea di giovani professionisti, una vision differente sarebbe davvero poco lungimirante.

Ulteriore conferma dei risultati ottenuti, arriva anche dalla citata ricerca condotta

¹ L'effetto moltiplicatore delle aggregazioni professionali dei commercialisti. (Statistiche reddituali per tipologia di studio. Anni 2020-2022). Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Novembre 2023

dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, secondo la quale solo un commercialista ogni cinque si aggrega, sebbene, numeri alla mano, le statistiche ci dicono che mediamente, un rappresentante della categoria che esercita l'attività in forma aggregata dichiara un reddito professionale netto 2,41 volte maggiore di un collega che opera in forma individuale.

E' evidente che vi sia un cortocircuito: i giovani colleghi sono ben consapevoli del fatto che per lo sviluppo e la crescita della propria professionalità è sempre più indispensabile aggregarsi, di contro solo il 20% sceglie effettivamente di farlo. L'aggregazione è quindi appannaggio di ancora pochissimi colleghi sebbene la consapevolezza che una struttura organizzata con figure specializzate permetterebbe un più rapido sviluppo del business con (conseguenti) più rapidi aumenti del reddito sia più che diffusa.

Appare evidente che un giovane, soprattutto nei primi anni di attività, in ragione di una maggiore efficienza fiscale, scelga di rimanere professionista individuale, limitando così lo sviluppo della propria clientela sia in termini di volumi che in termini di dimensioni e tipologia di clientela servita; è infatti impensabile ad oggi, che grandi realtà imprenditoriali possano affidare la consulenza della propria azienda a professionisti individuali, che difficilmente possono rispondere a tutte le esigenze di consulenza specialistica e soprattutto diversificata di cui abbiamo ampiamente parlato. Grazie all'aggregazione, si otterrebbe un effetto moltiplicatore del proprio fatturato, generando così maggiore materia imponibile, oltre ad una naturale uscita anticipata dal regime agevolato per superamento dei limiti reddituali. Per queste ragioni abbiamo ritenuto che all'applicazione di un regime fiscale agevolativo alle piccole associazioni professionali non corrisponda in modo direttamente proporzionale una riduzione di gettito per lo stato, in quanto questo meccanismo creerebbe un sistema in grado di creare valore, aumentare la produttività e lo sviluppo dell'attività professionale grazie all'incentivo all'aggregazione offerto ai professionisti, che rappresentano senza dubbio fucina di innovazione e di sviluppo del sistema economico.

Tale possibilità, inoltre, porterebbe con se una serie di ulteriori benefici quali ad esempio un effetto positivo sul mercato del lavoro, che potrebbe avere uno slancio grazie alla forza che certamente più colleghi insieme possono avere per assumere collaboratori o dipendenti di studio, il settore immobiliare ne gioverebbe con la ricerca di uffici e spazi adatti e più ampi, benefici contributivi derivanti da maggiori versamenti nelle casse previdenziali e in ultimo, non certo per importanza, sottolineiamo l'effetto sulla maggiore qualità offerta a tutto il sistema.

Il regime forfettario è indubbiamente un regime agevolato molto attrattivo, specialmente per un giovane professionista che intraprende l'attività e lo sarebbe ancora di più per quei giovani ambiziosi che, specializzati in specifici ambiti, hanno necessità di associarsi ad altri, per costruire realtà professionali strutturate e complete che, dal punto di vista operativo, possono generare sinergie potenti tra le attività dei singoli associati; questi ultimi, a parità di mezzi impiegati, generano maggiori profitti (soprattutto per effetto del cross-selling interno dello studio e dei risparmi sui costi di

gestione) riuscendo, da una parte, a soddisfare il cliente grazie alla possibilità di offrire una consulenza a tutto tondo, dall'altra offrire più ampie prospettive di crescita e sviluppo per i professionisti vi fanno parte.

In questo scenario, le operazioni di aggregazione tra studi non sono solo un'opzione, ma una vera e propria necessità. Fondere le forze permette di mettere a fattor comune competenze e risorse, facilitando l'ingresso dei giovani professionisti e garantendo una continuità operativa che può fare la differenza in un mercato sempre più complesso ed esigente. E' pertanto necessario intervenire con strumenti di incentivazione, capaci di promuovere il coinvolgimento diretto dei giovani negli studi professionali e rimuovere i limiti normativi, come quello oggetto della nostra proposta, che si pongono come barriera rispetto ad un percorso che diventa, sempre di più, una scelta obbligata.

Le opportunità nel passaggio generazionale degli studi professionali

Natalie Bissoli,
Alberto Tealdi,
Componenti CdA Fondazione
Centro Studi UNGDCEC

Il tema del passaggio generazionale è sempre di stretta attualità e spesso eccessivamente inflazionato nel mondo dell'esercizio delle attività d'impresa ma, nonostante molto spesso gli studi professionali siano improntati sulla figura del *Dominus* che, per competenza, esperienza, relazione con la clientela ne diventa il fulcro, il passaggio generazionale, seppure con alcuni blocchi in più, rimane un tema da affrontare anche nell'ambito delle professioni. Non secondario poi è l'aspetto legato al fatto che le attività professionali sono protette, pertanto il passaggio del testimone presuppone debba essere a favore di soggetti con l'iscrizione all'albo, situazione che spesso comporta un ostacolo giuridico al subentro di eredi non titolati. È un dato di fatto che: *“le trasformazioni demografiche e il processo di invecchiamento delle forze lavoro impattano anche sulla popolazione occupazionale dei liberi professionisti. Si evince in particolare uno shift dell'età mediana, che passa dai 44 ai 48 anni circa in dieci anni: oggi dunque un libero professionista su due ha un'età superiore a 48 anni e ben uno su quattro ha superato i 57 anni di età”*¹, questo a dimostrazione che almeno il 25% degli studi professionali può iniziare a ragionare su come passare la mano.

62

Le opportunità del nuovo articolo 177-bis del Tuir

Prima dell'avvento del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, che è intervenuto sancendo, prioritariamente, la neutralità fiscale dei conferimenti degli studi professionali, compresa la clientela, in società costituite per l'esercizio delle attività professionali quali le STP, di cui alle Legge 183/2011, così come per quelle destinate all'esercizio della professione forense, di cui alla Legge 247/2012 (neutralità estesa anche per le operazioni di fusione, trasformazione o scissione di società professionali, comprendenti le società semplici e le associazioni professionali), anche l'aspetto fiscale era un vincolo nella successione degli studi.

I corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale, a norma del comma 1 quater, dell'articolo 54 del Tuir, concorrevano a formare il reddito di lavoro autonomo con la conseguenza che i corrispettivi percepiti a seguito di tale cessione generavano interamente reddito professionale da assoggettare a tassazione ordinaria oppure, sulla base dell'articolo 17, lettera g-ter, del Tuir, a tassazione separata purchè i corrispettivi fossero percepiti in unica soluzione o in più rate ma nello stesso periodo d'imposta, situazione spesso però in contrasto con la prassi di tali operazioni e quindi

¹ IX Rapporto sulle libere professioni in Italia – Osservatorio delle Libere Professioni di Confprofessioni – Anno 2024.

raramente applicabile. Per il combinato disposto degli articoli 9 e 54 del Tuir quindi anche il conferimento in STP (società di capitali) comportava la medesima condizione fiscale di cui sopra, in quanto l'articolo 9 prevede che: *“in caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti”* sancendo di fatto, in capo al professionista conferente, la concorrenza di tale valore alla formazione del reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 54, comma 1-bis, lettera a), del Tuir.

Sempre il nuovo articolo 177-bis del Tuir, al comma 2, lettera d), estende la neutralità fiscale *“al trasferimento per causa di morte o per atto gratuito di un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l'esercizio dell'attività artistica o professionale svolta in forma individuale”* mutuando quanto già previsto nell'ambito del reddito d'impresa all'articolo 58 del Testo Unico.

Senza volerci incagliare nelle considerazioni giuridiche che vedono nell'ambito dell'articolo 177-bis del Tuir la mancanza di alcune norme di raccordo, invece previste nell'articolo 176 relativo ai conferimenti nell'ambito del reddito d'impresa, in tema di successiva cessione delle quote ottenute dal conferimento per gli eredi che non continuano l'attività professionale, si può tranquillamente sostenere come le modifiche introdotte dal D.Lgs. 192/2024 vengano a supporto delle operazioni di passaggio, anche generazionale, degli studi.

Partendo dall'ambito delle associazioni professionali queste sono state assimilate alle società semplici ma non sia ha una norma codicistica che in modo trasparente ufficializzi questa assimilazione. A tale mancanza ha sopperito il fisco che, nell'articolo 5, comma 3, lett. c) del Tuir le ha equiparate le associazioni per l'esercizio in forma associata delle arti e delle professioni alle società semplici, applicando loro la tassazione per trasparenza. Da un punto di vista civilistico però, alla morte dell'associato si pone il problema di comprendere se gli eredi possano subentrare nella posizione del socio o se invece abbiano solo il diritto alla quota di patrimonio dell'associazione corrispondente alla percentuale di partecipazione del *de cuius*, se alla liquidazione della loro quota possano solo ricevere denaro oppure beni dell'associazione; incertezze che si riverberano anche in ambito fiscale dato che l'amministrazione finanziaria ha normato, più che altro, il decesso del professionista singolo.

La possibilità di poter conferire l'attività professionale in una STP costituita sotto forma di società di capitali (in STP società semplice di fatto era già possibile conferire in neutralità prima della riforma) consente una migliore pianificazione del passaggio anche in quelle situazioni nelle quali non tutti gli eredi continuano l'attività o in quelle in cui alcuni eredi non detengono i requisiti professionali potendo mantenere, sempre nel limite dei 2/3 delle quote in mano a soci professionisti, una quota dello studio ed in ogni caso poter accedere e procedere con tutte le operazioni civilistiche e fiscali applicabili nell'ambito delle società di capitali. Non da ultimo, anche nel caso di cessione dello studio individuale, le operazioni di M&A portate avanti da strutture complesse, organizzate e di determinate dimensioni prendono in considerazione, spesso e volentieri, solo l'acquisizione di quote di sociali.

La disciplina fiscale successiva degli studi

La previsione di cui 177-bis del Tuir, al comma 2, lettera d), che comporta un'esenzione in ambito di imposte dirette nel passaggio *mortis causa* o donazione in vita dello studio, non rileva ovviamente in ambito di imposta di successione e donazione di cui alla D.Lgs. 346/1990. All'interno di tale disposizione vi è una norma, articolo 3, comma 4-ter, in tema di "trasferimenti non soggetti all'imposta". La nuova versione di tale comma 4-ter, così come risulta a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs 139/2024, consente anche in tale ambito di fare delle interessanti considerazioni sull'interazione tra STP e passaggio generazionale. La norma in commento prevede che sono esclusi dall'imposta di successione e donazione e pertanto non vengono nemmeno intaccate le franchigie previste dal Tus: *"i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768 bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile o integrato un controllo già esistente. In caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Gli aventi causa rendono, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell'attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto"*.

La nuova veste dell'articolo 3, comma 4-ter ha consentito di avere dei punti fermi su una norma che è stata oggetto di diverse interpretazioni non sempre univoche. In prima battuta, il fatto che essa è applicabile anche nel caso in cui, nelle società di capitali, si integra un controllo già esistente e non necessariamente esso deve essere acquisito con la successione o la donazione, consentendo al dante causa al momento del passaggio generazionale di detenere ancora una quota ancorché di larga minoranza, che successivamente potrà essere passata con la medesima agevolazione. In secondo luogo viene data chiara evidenza al fatto che, anche nelle di società di persone, dove non è necessaria l'acquisizione del controllo o l'integrazione di esso per usufruire dei benefici della norma (vale a dire che posso donare una quota che rappresenti qualsiasi valore del capitale sociale per beneficiarne), è necessario che l'avente causa ne detenga la titolarità per 5 anni. Ed in ultima battuta, ma di fonda-

mentale importanza ai fini della presente trattazione, l'applicabilità ai trasferimenti di quote di società che non svolgono attività d'impresa. Nella precedente versione, sebbene l'interpretazione prevalente fosse quella che per "attività d'impresa" si intendesse un'attività economica ed organizzata volta alla produzione ed allo scambio di beni e servizi, lasciando fuori solo le holding e le immobiliari di gestione, ora questa chiara estensione toglie ogni dubbio non tanto per le STP sotto forma di società di capitali dove è ormai assodato determinino un reddito d'impresa, ma per quelle costituite ad esempio sotto forma di società semplice.

Diventa quindi chiaro come dalla combinazione del nuovo articolo 177-bis del Tuir e dell'articolo 3, comma 4-ter, così come rivisto dal D.Lgs. 139/2024, le possibilità per poter strutturare ed organizzare un passaggio generazionale degli studi ed anche una buona pianificazione fiscale dell'operazione diventano molteplici con la possibilità di fare in modo che si riescano altresì a creare delle dinamiche di apertura verso giovani leve, verso (perché no) capitali, mantenendo però delle situazioni di controllo giuridiche e non solo di fatto, situazioni che all'interno dell'associazione professionale erano e sono di difficile regolamentazione all'interno degli statuti associativi ed oggetto di questioni soprattutto in caso di dissidi tra professionisti o di aperture di successioni.

Le STP ed il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza delle Imprese

Gaia Ceccherini,
Componente CdA Fondazione
Centro Studi UNGDCEC

Il sottile confine tra imprenditore e professionista

La riforma della crisi d'impresa ha cambiato radicalmente il panorama normativo italiano.

Con l'introduzione del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), emanato con il D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 (cd. Direttiva Insolvency), sono stati introdotti nuovi strumenti volti ad affrontare tempestivamente le situazioni di crisi. Il sistema mira a prevenire il dissesto mediante la promozione di un monitoraggio strategico e organizzativo stringente, finalizzato ad individuare con tempestività l'insorgere di difficoltà economiche, patrimoniali o finanziarie, così da salvaguardare la continuità aziendale. L'obiettivo principale è stato quello di superare le problematiche del sistema precedente, offrendo un approccio più integrato e preventivo. Un aspetto fondamentale dell'introduzione del suddetto Codice, che andremo ad analizzare in questo capitolo, è il concetto di "professionista".

All'articolo 2082 del Codice Civile viene fornita una definizione di imprenditore che crea le basi di numerosi dubbi interpretativi. L'articolo stabilisce testualmente che *"È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi."* All'utilizzo della parola *"professionalmente"* non corrisponde, però, una definizione del concetto di *"professionista"*, generando così incertezze applicative in diversi ambiti legislativi, tra cui quello della crisi d'impresa.

Il Codice del Consumo italiano (D.Lgs. 206 del 6 settembre 2005) all'articolo 3, comma 1, lettera c), fornisce una definizione diversa di professionista, creando ulteriore confusione su quale normativa applicare. L'articolo di cui sopra stabilisce che per professionista si debba intendere *"la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario"*.

Nella prassi, invece, si definiscono professionisti, come commercialisti, avvocati, ingegneri e architetti, coloro che offrono servizi di natura prettamente intellettuale. Queste professioni sono spesso soggette a regolamentazioni specifiche, come quelle stabilite nel D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, che disciplina l'accesso e l'esercizio delle professioni ordinarie (escluse quelle dei medici e dei notai, per le quali vigono altre regolamentazioni).

Nel contesto della crisi d'impresa, distinguere tra professionista ed imprenditore diventa, però, cruciale, poiché l'applicabilità delle diverse procedure varia notevolmente a seconda dell'inquadramento soggettivo del debitore.

Nonostante il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, come detto in premessa, avesse lo scopo di attribuire maggiore chiarezza alle norme in materia di crisi, dispiace osservare come lo stesso perseveri, nel non dare una definizione limpida della distinzione tra imprenditore commerciale e professionista, generando ed aprendo il campo a molti dubbi interpretativi sull'applicabilità delle sue prescrizioni a forme professionali associative quali le Società Tra Professionisti.

Entrando nel vivo del codice, all'articolo 1, c. 1, viene stabilito che la normativa si applica a situazioni di crisi o insolvenza *“del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica”*. Nonostante sia chiaro, quindi, che i professionisti possano accedere alle procedure regolamentate dal suddetto codice, tuttavia, come accennato, non si specifica se il termine “professionista” faccia o meno riferimento anche a soggetti misti, quali le Società Tra Professionisti, o se gli stessi vadano considerati imprenditori.

Le STP, infatti, essendo istituti che consentono l'esercizio di attività professionali regolamentate, secondo i modelli societari previsti dal Codice Civile, si collocano in una zona ibrida tra l'attività intellettuale individuale tipica delle professioni ordinistiche e la struttura organizzativa propria delle società d'impresa.

Sebbene l'oggetto sociale debba consistere esclusivamente nell'esercizio dell'attività professionale, l'adozione di forme giuridiche quali la società a responsabilità limitata (S.r.l.), la società per azioni (S.p.A.), ovvero le società di persone (S.n.c., S.a.s.), comporta una soggettività giuridica distinta dai soci e l'assunzione di obblighi contabili, fiscali e organizzativi tipici delle imprese. Altra peculiarità fuorviante è la possibilità che ha questo particolare tipo di società di includere nella compagine sociale soggetti non professionisti.

67

La STP quale soggetto potenzialmente assoggettabile alle procedure del CCII

Le Società Tra Professionisti rappresentano una forma di esercizio collettivo della professione, ma l'evoluzione normativa e giurisprudenziale sta progressivamente inclinandosi verso l'interpretazione per cui, nonostante l'oggetto professionale e la presenza di soci iscritti ad albi ordinistici, la STP possa, a determinate condizioni, essere qualificata quale imprenditore commerciale. Prendendo ad esempio una società di avvocati osserviamo, infatti, come i soci, nello svolgere la loro professione, potranno organizzarsi per gestire risorse economiche e strumentali in modo continuativo. Se detta interpretazione viene ritenuta valida allora le STP risulteranno assoggettabili alle procedure concorsuali previste dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Dalla definizione codicistica di imprenditore di cui all'art. 2082 C.C., già riportata in precedenza, si potrebbe dedurre che pur esercitando un'attività professionale, le STP assumano una veste tipicamente imprenditoriale ove adottino forme societarie organizzate, impieghino capitale e lavoro altrui ed operino sul mercato con struttura autonoma. Ciò, ha generato in dottrina ed in giurisprudenza perplessità sulla loro

assoggettabilità alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza, quali professionisti o quali soggetti commerciali.

La professionalità è senza dubbio una qualità che deve possedere l'imprenditore, ma da sempre, a livello normativo, viene operata una distinzione tra impresa e lavoro autonomo. La legge n. 183/2011 all'art. 10 c.3 consente la creazione di STP, ma non chiarisce se e come queste siano soggette a procedure concorsuali, non contenendo alcuna previsione in tal senso. Non è semplice e scontato riuscire a scindere l'elemento personale dell'attività intellettuale dall'imprenditorialità di questa tipologia di imprese. È, infatti, importante considerare che, pur avendo una certa autonomia, le STP devono rispettare le normative relative alla responsabilità professionale e alla gestione delle crisi.

La prima sezione della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 7407 del 17 marzo 2021, ha, però, sostenuto che il reddito prodotto da una STP può qualificarsi come reddito d'impresa qualora l'apporto intellettuale dei soci non costituisca l'elemento preponderante (art. 2232 C.C.) rispetto all'organizzazione ed all'impiego di capitali e lavoro altrui, così come previsto dall'art. 2238 C.C.

L'accesso a tali strumenti implica, tuttavia, una valutazione attenta delle peculiarità dell'attività professionale svolta, delle norme deontologiche applicabili ai soci, nonché dei riflessi patrimoniali e reputazionali che la crisi della società può avere sui singoli professionisti.

Le STP nella Legge Fallimentare

Ante Codice della Crisi e dell'Insolvenza delle Imprese, si era affermata quale prevalente l'interpretazione secondo la quale le STP non potessero essere assoggettate a fallimento. Veniva data rilevanza all'esclusività dell'attività professionale nell'oggetto sociale, che di contro non permetteva l'esercizio di attività di natura imprenditoriale.

Tuttavia, in giurisprudenza soltanto il Tribunale di Forlì si era espresso sull'argomento, appoggiando detto orientamento.

Con il decreto del 25 maggio 2017, il suddetto Tribunale respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento di una S.r.l. configurata come Società tra Professionisti, già in liquidazione.

Il provvedimento prende forza dal concetto per cui, secondo quanto prescritto dell'art. 1 L.F., sono soggetti a fallimento soltanto gli imprenditori che esercitano attività commerciale, ritenendosi conseguentemente esclusa l'attività professionale. Si legge infatti in sentenza che "... non è possibile ritenere sussistente per la società la qualità di imprenditore e l'esercizio di un'attività commerciale, necessari ai fini dell'assoggettabilità al fallimento".

Applicazione delle procedure del CCII alle STP

L'interpretazione prevalente ad oggi, fermi restando tutti i dubbi sopra citati, con l'introduzione del CCII, seppur si riscontrino poche pronunce in merito, sembra essere quella opposta rispetto alla precedente normativa.

Di seguito andiamo ad analizzare singolarmente gli istituti di risoluzione della crisi proposti dal nuovo codice.

Composizione Negoziata della Crisi

Come noto, la Composizione Negoziata della Crisi è uno strumento introdotto dal D.L. 118/2021, convertito con modificazioni dalla L. 147/2021, e oggi disciplinato dagli artt. 12 ss. del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.lgs. 14/2019). E' forse l'istituto più innovativo dell'intera riforma della crisi, in quanto sposa a pieno la *ratio* della riorganizzazione codicistica di trovare strumenti che non si basino sulla risoluzione tardiva della crisi, ma che siano adatti a prevenirla.

La Composizione Negoziata della Crisi è, infatti, uno strumento stragiudiziale rivolto agli imprenditori in stato di pre-crisi o di crisi, ma non ancora entrati nella fase irreversibile dell'insolvenza, che presentino uno squilibrio economico, patrimoniale o finanziario ed è finalizzata al risanamento dell'impresa attraverso l'assistenza di un esperto indipendente, nominato dalla commissione della Camera di Commercio competente.

Lo strumento mira a favorire, con il supporto dell'esperto, la negoziazione di soluzioni idonee alla composizione della crisi con i creditori e, se possibile, il ripristino della continuità aziendale.

L'art. 12 CCII prevede che, sotto il profilo soggettivo, lo strumento della Composizione Negoziata, sia accessibile indistintamente a tutti gli imprenditori, senza operare differenziazioni in base alla dimensione dell'impresa. Pertanto, ogni imprenditore – sia commerciale che agricolo – regolarmente iscritto nel registro delle imprese è legittimato a fare ricorso alla composizione negoziata.

Se prevale la teoria, come parrebbe, secondo la quale le Società Tra Professionisti che detengano capitale, struttura organizzativa ed apporto di lavoro altrui, preponderanti rispetto all'aspetto professionale, si possano considerare impresa commerciale, allora, se ne dovrebbe dedurre che le stesse siano da annoverarsi tra i soggetti che possono far ricorso a questo istituto.

Liquidazione giudiziale

L'art. 121 del CCII dispone che la liquidazione giudiziale si applica agli imprenditori commerciali che si trovano in stato di insolvenza, con esclusione delle imprese minori. I parametri per l'esclusione sono stabiliti dall'art. 2, co. 1, lett. d), CCII, che definisce l'impresa minore come quella che, nei tre esercizi precedenti, non abbia superato congiuntamente: euro 300.000 di attivo patrimoniale annuo, euro 200.000 di ricavi lordi annui, e euro 500.000 di debiti anche non scaduti.

Pertanto, riprendendo il concetto già espresso per il precedente istituto di risoluzione della crisi, la STP costituita in forma societaria che superi anche uno solo di tali limiti potrà essere assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale. Come delineato in premessa, infatti, ai sensi dell'art. 2082 c.c, la sua attività, pur formalmente professionale, si può configurare in concreto come esercizio organizzato di un'attivi-

tà economica, con piena rilevanza imprenditoriale. In favore si sono espresse la Sentenza n. 34/2023 del Tribunale di Verona e la Sentenza n. 409/2024 del Tribunale di Milano che hanno dichiarato l'apertura della Liquidazione Giudiziale di due Società Tra Professionisti costituite in forma di S.r.l

Concordato preventivo

Il presupposto soggettivo del concordato preventivo, disciplinato agli artt. 40 ss. CCII, si riscontra all'art. 84 CCII, dove viene fatto un riferimento espresso all'art. 121 CCII, sopra citato per la Liquidazione Giudiziale. Secondo la medesima interpretazione, la procedura sarebbe dunque, accessibile alla STP che si trovi in stato di crisi e intenda proporre un piano di ristrutturazione, sia in continuità aziendale sia in funzione liquidatoria.

Nel caso di continuità, la STP può presentare un piano che preveda il mantenimento della struttura organizzativa, la prosecuzione dei rapporti professionali e il soddisfacimento dei creditori secondo tempi e modalità predeterminati. Tuttavia, data la centralità della figura del professionista abilitato, occorre verificare la reale possibilità di preservare il valore economico della società indipendentemente dalla persona fisica del socio professionista. La figura del professionista, nonostante la struttura organizzativa complessa potrebbe comunque essere imprescindibile per il successo della società e determinante per la prosecuzione dell'attività.

Nel concordato liquidatorio, la STP procede alla dismissione del proprio patrimonio per soddisfare i creditori. In questo scenario, spesso si riscontrano problematiche inerenti alla valorizzazione di beni immateriali quali l'avviamento, la clientela ed i rapporti fiduciari, non sempre agevolmente liquidabili, dal momento che potrebbero essere legati alla fiducia nell'elemento professionale, che in questo caso verrebbe senza dubbio meno.

70

Procedure minori e crisi del socio professionista

All'art. 2, lett. c) del CCII viene descritto il sovraindebitamento quale *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*.

Si riscontra in questa dicitura la volontà del Legislatore di non limitare lo spettro dei soggetti annoverati tra le procedure legate al sovraindebitamento. Con l'espressione *“ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale”* si può far tranquillamente rientrare le Società Tra Professionisti tra i soggetti assoggettabili a queste procedure, nel caso in cui non superino le soglie dimensionali previste per la liquidazione giudiziale. Dubbia resta, invece, la sorte delle STP che superano detti parametri, restando in balia dall'aleatorietà normativa fin ora descritta.

Va però esclusa dalle procedure applicabili alle STP quella della Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCI) che è riservata in via esclusiva a quei soggetti che abbiano debiti di tipo consumativo, derivanti dall'attività professionale.

Le associazioni tra professionisti ed il Codice della Crisi

Le associazioni tra professionisti, a differenza delle STP, non costituiscono un soggetto giuridico autonomo e non assumono la qualifica di imprenditore commerciale. Si tratta di aggregazioni informali o contrattuali, prive di personalità giuridica, che svolgono attività professionale in forma collettiva ma senza la struttura e le caratteristiche organizzative tipiche delle società.

Ne deriva che le associazioni professionali non sono assoggettabili alle procedure concorsuali previste dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Laddove la crisi riguardi l'associazione stessa, si tratterà in realtà di crisi dei singoli associati, i quali potranno accedere, se ne ricorrono i presupposti, alle procedure da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del CCII.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, CCII, le procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza non si applicano alle persone fisiche che non esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo in forma organizzata. Le associazioni professionali, dunque, non rientrando tra i soggetti di cui all'art. 121, non possono essere sottoposte a liquidazione giudiziale. In caso di insolvenza di un associato, sarà quest'ultimo a valutare l'eventuale accesso a strumenti di composizione della crisi.

Cassa Dottori Commercialisti: bilancio 2024, bandi opportunità e strategie per il futuro delle aggregazioni

Dario Walter Giuffrida,
Presidente commissione
Cassa di Previdenza
& Welfare UNGDCEC
Gabriella La Costa,
Segretaria commissione
Cassa di Previdenza
& Welfare UNGDCEC

Cassa Dottori Commercialisti, l'Ente di diritto privato che assicura, senza scopo di lucro e in autonomia finanziaria, gestionale, organizzativa e contabile, le funzioni di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei loro familiari, continua a distinguersi per l'**efficacia** della sua gestione e la capacità di sostenere in modo concreto la categoria.


Oltre a garantire l'equilibrio previdenziale e l'erogazione delle prestazioni, la Cassa si è affermata come promotrice di strumenti attivi per lo sviluppo della professione, con iniziative che spaziano dal welfare alla formazione, fino al sostegno organizzativo per favorire la crescita e l'innovazione degli studi professionali. Il **bilancio 2024** approvato lo scorso aprile conferma questa traiettoria positiva, con un avanzo corrente di 1,1 miliardi di euro e un patrimonio che supera i 12,5 miliardi¹. Un risultato che testimonia la **solidità** dell'Ente e la sua capacità di affrontare le sfide attuali, in un contesto economico e demografico non privo di criticità.

L'aumento delle entrate previdenziali, pari al +8,5%, per un totale di 1 miliardo e 219 milioni di euro, è in larga parte riconducibile al **miglioramento** dei redditi degli iscritti. Il reddito medio dichiarato si è attestato a 88.366 euro, con un incremento del 10% rispetto all'anno precedente, mentre il volume d'affari medio ha superato i 157.000 euro, in crescita dell'8%. Questi dati non solo riflettono un andamento positivo del mercato dei servizi professionali, ma suggeriscono anche una maggiore **consapevolezza** previdenziale da parte degli iscritti. A tal proposito, l'aliquota media di contribuzione ha raggiunto il 13,83%, anche grazie agli strumenti incentivanti messi in campo dalla Cassa per premiare chi sceglie di versare contributi superiori al minimo: chi opta per un'aliquota tra il 12% e il 22% riceve un incremento fino al 5% sul montante individuale, assicurandosi un trattamento pensionistico più adeguato². Un aspetto strutturale che emerge con chiarezza è il ruolo cruciale delle **aggregazioni professionali** nel generare redditività e competitività. I commercialisti che operano in forma aggregata – attraverso studi associati, STP o reti professionali – registrano redditi medi e volumi d'affari rispettivamente 2,5 e 3 volte superiori rispetto ai colle-


1 <https://www.cnpadc.it/la-cassa/i-numeri-della-cassa/anno-2024.html>.

2 <https://www.cnpadc.it/comunicazione/la-cassa-in-video/diamo-valore-al-tuo-futuro-scegli-il-22-scopri-i-vantaggi-riservati>.

ghi che lavorano in forma individuale³. Ancora più marcata è la differenza per chi adotta una modalità “mista” (sia individualmente che in associazione o in STP): il reddito medio è tre volte superiore e il volume d'affari addirittura quattro volte. Tali dati, provenienti dalle rilevazioni interne della Cassa, si accompagnano alle evidenze qualitative raccolte tra gli iscritti: sei professionisti under 40 su dieci affermano che la propria condizione lavorativa è migliorata rispetto all'anno precedente e individuano proprio nelle aggregazioni una leva per sviluppare capacità consulenziali più evolute e multidisciplinari.



In un mercato sempre più orientato all'integrazione delle competenze, la struttura **aggregata** consente infatti una maggiore organizzazione interna, un'efficiente gestione delle risorse, una più ampia capacità di attrazione della clientela e una maggiore resilienza alle crisi.



3 Reputational Report 2023 Cassa Dottori Commercialisti https://www.cnpadc.it/sites/all/modules/Custom/ndesign_perma_page/assets/rr2023/file/rr_2023.pdf.

Anche nel Rapporto Associazione degli Enti Previdenziali Privati – (ADEPP) 2024 emergono dati significativi sulle aggregazioni professionali⁴. I professionisti che operano in forma **aggregata** registrano un reddito medio di 127.814 €, più del doppio rispetto ai colleghi che lavorano singolarmente, con un reddito medio di 53.044 €. Questo dimostra come la scelta di aggregarsi consenta ai professionisti di moltiplicare in media il proprio reddito di 2,4 volte rispetto a chi opera in modo individuale. Se si analizzano i tassi di aggregazione in base alle diverse fasce di età, si nota che il 21,8% dei professionisti tra i 41 e i 60 anni opta per l'aggregazione, rispetto all'8,2% dei più giovani, sotto i 40 anni, e al 23,6% degli over 60. Per quanto riguarda il genere, il 21,9% degli uomini e il 16,5% delle donne scelgono di aggregarsi, con evidenti differenze anche sul territorio: il 26,5% dei professionisti del Nord-est e il 26,2% di quelli del Nord-ovest si aggregano, mentre al Sud il tasso scende all'11,2%.

La redditività media varia anche in base all'età, con i professionisti tra i 41 e i 60 anni che raggiungono i 134.073 €, mentre i più giovani guadagnano mediamente 78.027 €, e quelli con più di 60 anni 124.403 €. Anche il genere incide significativamente sul reddito, con gli uomini che raggiungono un reddito medio di 144.508 €, contro i 82.236 € delle donne. Infine, i professionisti delle zone del Nord-ovest hanno il reddito medio più alto, pari a 168.432 €, rispetto ai 141.121 € del Nord-est, ai 106.161 € del Centro e ai 56.252 € del Sud.

Tuttavia, il modello aggregativo sconta ancora **limiti** strutturali che ne frenano l'adozione su scala ampia. Uno degli ostacoli principali è il cosiddetto “doppio contributo integrativo”, che impone un versamento del 4% sia da parte della STP al cliente finale sia da parte del socio alla STP, per la stessa prestazione. Questa duplicazione, che genera un carico contributivo non giustificato, rappresenta un evidente **disincentivo**, soprattutto per i giovani che si avvicinano alla libera professione e che sarebbero invece i principali beneficiari di un modello più collaborativo e sostenibile. Per contrastare questo fenomeno e promuovere le aggregazioni, la Cassa ha istituito misure concrete di supporto, tra cui **bandi** annuali con contributi a fondo perduto per accompagnare le fasi iniziali di costituzione delle forme organizzative più evolute⁵.

Tra gli strumenti previsti figura il “*Bando per il supporto dell'attività professionale nelle fasi di aggregazione*”, che destina 500.000 euro alla promozione di nuove realtà associative. Il bando prevede un contributo pari a 4.000 euro per la costituzione di studi associati o società tra professionisti e 3.000 euro per la formazione di reti tra professionisti. Le domande possono essere presentate ogni anno fino al 31 marzo attraverso il portale AGP, e il contributo viene concesso a condizione che la nuova aggregazione mantenga l'attività per almeno tre anni.

Inoltre, la Cassa ha lanciato anche il “*Bando di concorso per l'acquisto/leasing finanziario di beni e servizi funzionali allo svolgimento dell'attività professionale*” : un ulteriore contributo (fino a 8.000 euro) può essere richiesto per spese relative a tecnologia, consulenze, assicurazioni, strumenti di intelligenza artificiale e attività promozionali, consentendo ai professionisti di aggiornare i propri modelli di business e migliorare la propria competitività.

4 <https://www.adepp.info/wp-content/uploads/2024/12/Rapporto-AdEPP-2024.pdf>.

5 <https://www.cnpadc.it/la-cassa-per-me/liscrizione/i-vantaggi-per-gli-iscritti/bandi-di-concorso/iniziative-attivi.html>.

Accanto alle misure economiche dirette, la Cassa ha rafforzato anche il proprio impegno sul fronte del **welfare** strategico⁶. Nel 2024, sono stati erogati 38,85 milioni di euro in prestazioni assistenziali, con un aumento rispetto al 2023 di 5,4 milioni. In particolare, è cresciuto il supporto alle professioniste, ai nuclei familiari e ai colleghi in difficoltà economica. Sono stati potenziati i contributi per la genitorialità, l'assistenza sanitaria, la non autosufficienza e la formazione, con una crescente attenzione al benessere complessivo dell'iscritto. Le misure includono anche sostegni per l'adozione di strumenti digitali, la copertura delle spese scolastiche dei figli e iniziative per conciliare lavoro e vita privata. Oltre all'intervento diretto, la Cassa svolge anche un'importante funzione di rappresentanza e stimolo istituzionale. Il 2025 sarà un anno cruciale, poiché entrerà in vigore il *Decreto Legislativo n. 192 del 13 dicembre 2024*⁷ che introduce la **neutralità** fiscale delle operazioni di conferimento, una riforma attesa da tempo che mira a facilitare la costituzione di strutture professionali complesse. Tuttavia, non basta. La vera sfida sarà armonizzare il regime fiscale tra attività individuali e forme aggregate. Oggi, chi esercita individualmente può accedere al regime forfettario, con aliquote agevolate, mentre chi si aggrega ricade nel regime ordinario, spesso più penalizzante. Questa asimmetria rappresenta una contraddizione da superare: estendere il trattamento fiscale di favore anche alle aggregazioni significherebbe valorizzare i modelli organizzativi più efficienti e scoraggiare la frammentazione degli studi.

A sostegno di questa linea si collocano anche le indicazioni della COVIP, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, che nella sua Relazione annuale 2023⁸ evidenzia la necessità di rafforzare il sistema previdenziale complementare e di incentivare l'integrazione tra primo e secondo pilastro, in particolare per i liberi professionisti. In questo scenario, le casse come la CNPADC sono chiamate a un ruolo sempre più strategico: non solo erogatori di pensioni, ma promotori dello sviluppo della professione, della solidarietà intergenerazionale e della sostenibilità del sistema. Aggregazioni, welfare, cultura previdenziale, innovazione digitale: sono queste le direttrici su cui costruire il futuro della professione e garantire la dignità del lavoro anche nelle fasi più delicate del ciclo di vita. Alla luce di quanto emerso, appare evidente che l'attività professionale svolta in forma aggregata non rappresenta solo una possibilità organizzativa, ma una vera e propria **opportunità** per rendere più solida, redditizia e duratura la carriera dei dottori commercialisti. L'esperienza maturata finora mostra come la collaborazione generi valore aggiunto, aumenti l'efficienza e favorisca la specializzazione. La Cassa ha dimostrato di credere in questo modello e di sostenerlo con risorse economiche, strumenti digitali e iniziative concrete. Ora è necessario che anche il legislatore completi il quadro, eliminando le distorsioni normative e fiscali che ancora oggi penalizzano chi sceglie di aggregarsi. Perché la sostenibilità della professione passa anche dalla capacità di fare rete, condividere competenze e affrontare insieme le trasformazioni del mercato. Investire nelle aggregazioni significa, in definitiva, investire nel futuro del lavoro professionale.

⁶ <https://newsletter.cnpadc.it/newsletter-n.-1-2025/cassa-dottori-commercialisti-tutela-e-promuove-il-benessere-degli-iscritti>

⁷ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/12/16/24G00214/sg>.

⁸ <https://www.covip.it/la-covip-e-la-sua-attivita/pubblicazioni-statistiche/relazioni-annuali/relazione-annuale-2023>.



SINERGIE SOSTENIBILI

Nessun uomo è un'isola

Approfondimento della Fondazione Centro Studi UNGDCEC
realizzato da 24 Ore Professionale

In occasione degli Stati Generali - Milano, Maggio 2025



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



24 ORE
PROFESSIONALE